



Bruxelles, 16 novembre 2021
(OR. en)

13801/21

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0374(COD)**

**CODEC 1456
COMPET 801
MI 830
RC 44
TELECOM 412**

NOTA

| | |
|----------------|--|
| Origine: | Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima) |
| Destinatario: | Consiglio |
| n. doc. prec.: | 13192/21 |
| n. doc. Comm.: | 14172/20 + ADD 1-4 - COM(2020) 842 final |
| Oggetto: | Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) - Orientamento generale |

I. INTRODUZIONE

1. Il 15 dicembre 2020 la Commissione ha trasmesso la proposta in oggetto¹ al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. Obiettivo della proposta, basata sull'articolo 114 del TFUE, è garantire l'equità e la contendibilità del settore digitale e dei servizi di piattaforma di base in particolare, nell'ottica di promuovere l'innovazione, l'elevata qualità dei prodotti e dei servizi digitali, prezzi equi e concorrenziali, nonché un'elevata qualità e un'ampia scelta per gli utenti commerciali e gli utenti finali nel settore digitale.

¹ Documento 14172/20 + ADD 1.

3. Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere il 10 febbraio 2021².
4. Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il proprio parere il 27 aprile 2021³.
5. Nelle conclusioni del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre 2021, i membri del Consiglio europeo hanno invitato i colegislatori a proseguire i lavori sulle proposte relative alla normativa sui servizi digitali e sui mercati digitali al fine di raggiungere quanto prima un accordo ambizioso.
6. In seno al Parlamento europeo la principale commissione competente è la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO). Il relatore è Andreas Schwab (PPE, DE). Il Parlamento europeo prevede di approvare la relazione della commissione IMCO nella seconda metà di novembre 2021 in vista di una votazione in Aula nel dicembre 2021.

II. LAVORI IN SENO AL CONSIGLIO

7. La Commissione ha fornito una panoramica generale della proposta al gruppo "Concorrenza" il 16 dicembre 2020 nel corso della presidenza tedesca.
8. La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta è stata esaminata in dettaglio nella riunione del gruppo del 14 gennaio 2021. Il gruppo ha esaminato la proposta nel corso di 26 riunioni durante le presidenze portoghese e slovena.
9. Il 27 maggio 2021, in occasione del Consiglio "Competitività", i ministri hanno proceduto a uno scambio di opinioni che ha fornito orientamenti per la prosecuzione dei negoziati. In tale contesto, il Consiglio ha preso atto di una relazione sullo stato dei lavori presentata dalla presidenza e ha sostenuto l'approccio della presidenza di mettere a punto il testo e ottenere un mandato in novembre al fine di avviare quanto prima i negoziati con il Parlamento europeo.
10. Il testo di compromesso della presidenza figura in allegato alla presente nota. Il testo riportato in allegato è una versione pulita del testo presentato al Coreper e da esso approvato nel doc. ST 13192/21.

² Garante europeo della protezione dei dati – Parere 2/21 del 10.2.2021.

³ INT/928 - EESC-2021-00127-00-00-AC-TRA.

III. STATO DEI LAVORI E PRINCIPALI QUESTIONI

11. La proposta di compromesso presentata dalla presidenza rappresenta un pacchetto nel complesso equilibrato che potrebbe consentire al Consiglio di adottare un orientamento generale. È stato raggiunto un ampio consenso a livello di gruppo e di Coreper.
12. L'orientamento generale rispecchia i seguenti punti principali sollevati dalle delegazioni durante le discussioni:
 - a. Designazione e obblighi dei gatekeeper e dialogo normativo:
 - riguardo alla designazione dei gatekeeper (art. 3), la proposta di compromesso abbrevia i termini e migliora la procedura di designazione e i criteri di designazione dei gatekeeper sulla base di criteri qualitativi. La struttura e l'ambito di applicazione degli obblighi (art. 5 e 6) sono stati mantenuti, mentre sono stati apportati miglioramenti per renderli più chiari, garantire che siano adeguati alle esigenze future e prevenire l'elusione;
 - è stato aggiunto un nuovo obbligo (art. 6) che rafforza il diritto degli utenti finali di disdire l'abbonamento ai servizi di piattaforma di base e, ove pertinente, sono state aggiunte ulteriori garanzie per i gatekeeper riguardanti in particolare la sicurezza;
 - le disposizioni sul dialogo normativo (art. 7) sono state migliorate per garantire che il potere discrezionale della Commissione di partecipare a tale dialogo sia utilizzato in maniera appropriata.
 - b. Relazione tra la legge sui mercati digitali e la legislazione nazionale e la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri: l'oggetto e l'ambito di applicazione della legge sui mercati digitali sono stati chiariti, unitamente alla relazione con la legislazione nazionale che persegue altri obiettivi e, in particolare, la legislazione in materia di concorrenza, al fine di chiarire l'aspetto dell'armonizzazione ed evitare un'ulteriore frammentazione del mercato interno (art. 1).

- c. È stata chiarita anche la relazione tra la possibile applicazione parallela delle norme in materia di concorrenza da parte delle autorità nazionali e l'applicazione della legge sui mercati digitali da parte della Commissione al fine di sostenere la Commissione e garantire la certezza del diritto rafforzando nel contempo l'armonizzazione (art. 32 bis). Ciò premesso, è stata aggiunta la possibilità per gli Stati membri di conferire alle autorità nazionali competenti che applicano le norme in materia di concorrenza il potere di adottare misure di indagine relativamente a possibili infrazioni al presente regolamento, e di trasmettere i loro risultati alla Commissione, mentre la Commissione rimane l'unica autorità preposta all'applicazione del presente regolamento.
- d. Per garantire la chiarezza giuridica e accelerare il processo di designazione, è stato aggiunto un nuovo allegato sugli utenti finali e sugli utenti commerciali che fornisce la metodologia per identificare e calcolare gli "utenti finali attivi" e gli "utenti commerciali attivi". Oltre a ciò, è stata ulteriormente chiarita la distinzione tra i diversi servizi di piattaforma di base.
- e. Al fine di garantire la certezza del diritto e assicurare che il presente regolamento sia adeguato alle esigenze future, sono stati ulteriormente specificati e circoscritti i poteri della Commissione di adottare atti delegati per aggiornare gli obblighi imposti ai gatekeeper (art. 10). A tale riguardo, sono state rafforzate anche le disposizioni antielusione, che ora riguardano anche la fase di designazione e forniscono ulteriori strumenti per affrontare la natura dinamica dei mercati digitali (art. 11).
- f. Altri importanti compromessi raggiunti riguardano i punti seguenti:
- è stato chiarito il ruolo delle giurisdizioni nazionali nei casi in cui le questioni relative al rispetto della legge sui mercati digitali potrebbero eventualmente essere sollevate nell'ambito delle procedure nazionali (art. 32 ter);
 - i poteri di indagine della Commissione sono stati fissati in linea con la legislazione comparabile che disciplina l'applicazione delle norme in materia di concorrenza (capo V);
 - le relazioni sul rispetto degli obblighi nei confronti della Commissione e del pubblico (art. 9 bis);
 - il ruolo di terzi nei procedimenti a norma del presente regolamento (art. 7);

- l'ampliamento della possibilità per gli Stati membri di richiedere l'avvio di indagini di mercato, e condizioni per tale richiesta (art. 33);
- il ruolo degli Stati membri è stato rafforzato coinvolgendo maggiormente il comitato consultivo nelle procedure in cui la Commissione adotta atti di esecuzione e, in alcuni aspetti, tale ruolo è stato rafforzato prevedendo una procedura d'esame per l'adozione di determinati atti di esecuzione (ad es. artt. 4, 7, 36).

IV. CONCLUSIONI

13. A seguito della discussione tenutasi il 10 novembre 2021, il Coreper ha approvato il testo riportato in allegato e ha deciso di trasmetterlo al Consiglio "Competitività" per la sessione del 25 novembre 2021.
 14. Si invita pertanto il Consiglio ad approvare un orientamento generale nella sessione del 25 novembre 2021 e a incaricare la presidenza di avviare i negoziati con il Parlamento europeo.
-

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,

visto il parere del Comitato delle regioni⁵,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) I servizi digitali in generale, e le piattaforme online in particolare, svolgono un ruolo sempre più importante a livello economico, in particolare nel mercato interno, fornendo nuove opportunità commerciali nell'Unione e agevolando gli scambi transfrontalieri.
- (2) I servizi di piattaforma di base presentano allo stesso tempo una serie di caratteristiche che possono essere sfruttate dalle imprese che li forniscono. Tali caratteristiche dei servizi di piattaforma di base includono, tra l'altro, economie di scala estreme, derivanti spesso da costi marginali pari pressoché a zero per l'aggiunta di utenti commerciali o utenti finali. Tra le altre caratteristiche dei servizi di piattaforma di base figurano effetti di rete molto forti, una capacità di connettere molti utenti commerciali con molti utenti finali grazie alla multilateralità di tali servizi, un grado significativo di dipendenza sia degli utenti commerciali sia degli utenti finali, effetti di lock-in, l'indisponibilità per gli utenti finali del multihoming per uno stesso scopo, l'integrazione verticale e vantaggi basati sui dati. Tutte le caratteristiche sopraelencate, in combinazione col comportamento sleale delle imprese che forniscono tali servizi, possono compromettere considerevolmente la contendibilità dei servizi di piattaforma di base, nonché avere un impatto sull'equità del rapporto commerciale tra le imprese che forniscono tali servizi e i relativi utenti commerciali e finali, determinando nella pratica riduzioni rapide e, potenzialmente, di ampia portata in termini di scelta per gli utenti commerciali e gli utenti finali e possono pertanto conferire alle imprese che forniscono tali servizi la posizione cosiddetta di gatekeeper (controllore dell'accesso).

- (3) È emerso un numero ridotto di grandi imprese che forniscono servizi di piattaforma di base dotate di considerevole potere economico. Generalmente tali imprese vantano una capacità di connettere molti utenti commerciali con molti utenti finali attraverso i loro servizi; ciò, a sua volta, consente loro di sfruttare i vantaggi acquisiti in un settore della loro attività, quali l'accesso a grandi quantità di dati, in nuovi settori. Alcune di tali imprese esercitano un controllo su interi ecosistemi di piattaforme nell'economia digitale e per gli operatori di mercato esistenti o nuovi è estremamente difficile, a livello strutturale, sfidarle o contrastarle, indipendentemente dal livello di innovazione o efficienza di questi ultimi. La contendibilità è estremamente ridotta a causa dell'esistenza di barriere molto alte all'ingresso o all'uscita, tra cui i costi di investimento elevati, che in caso di uscita non possono essere recuperati o possono essere recuperati con difficoltà, e l'assenza di alcuni input chiave nell'economia digitale, quali i dati, o l'accesso ridotto agli stessi. Cresce di conseguenza la probabilità che i mercati sottostanti non funzionino correttamente o non siano in grado di farlo nell'immediato futuro.
- (4) È probabile che la combinazione di tali caratteristiche dei gatekeeper determini in molti casi squilibri gravi in termini di potere contrattuale e, di conseguenza, pratiche sleali e condizioni inique tanto per gli utenti commerciali quanto per gli utenti finali dei servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper, a discapito dei prezzi, della qualità, della scelta e dell'innovazione nell'ambito di tali servizi.
- (5) Ne consegue che spesso i processi di mercato non sono in grado di garantire risultati economici equi per quanto riguarda i servizi di piattaforma di base. Gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), pur continuando ad applicarsi al comportamento dei gatekeeper, hanno un ambito di applicazione limitato a talune tipologie di potere di mercato (ad esempio una posizione dominante in mercati specifici) e di comportamento anticoncorrenziale, mentre la loro applicazione avviene ex post e richiede un'indagine approfondita, caso per caso, di fatti spesso molto complessi. Inoltre, il diritto vigente dell'Unione non affronta, o non affronta in maniera efficace, i problemi individuati per quanto concerne il buon funzionamento del mercato interno, imputabili al comportamento dei gatekeeper, che non dispongono necessariamente di una posizione dominante in termini di diritto della concorrenza.

- (6) I gatekeeper hanno un impatto considerevole sul mercato interno, poiché forniscono punti di accesso (gateway) a un gran numero di utenti commerciali per raggiungere gli utenti finali in tutta l'Unione e su mercati diversi. L'impatto negativo delle pratiche sleali sul mercato interno e, in particolare, la scarsa contendibilità dei servizi di piattaforma di base, nonché le relative ripercussioni a livello sociale ed economico, hanno indotto i legislatori nazionali e settoriali a intervenire. Sono già state adottate o proposte alcune soluzioni normative nazionali volte ad affrontare le pratiche sleali e la contendibilità dei servizi digitali o, quanto meno, di alcuni di essi. Ciò ha creato soluzioni normative divergenti, con conseguente frammentazione del mercato interno, incrementando di conseguenza il rischio di un aumento dei costi di conformità dovuti a serie di requisiti normativi nazionali divergenti.
- (7) Pertanto, l'obiettivo del presente regolamento è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme volte a garantire la contendibilità e l'equità per i mercati nel settore digitale in generale e per gli utenti commerciali e gli utenti finali dei servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper in particolare. È opportuno garantire in tutta l'Unione tutele normative adeguate agli utenti commerciali e agli utenti finali di servizi di piattaforma di base forniti da gatekeeper, per contrastare i comportamenti sleali di questi ultimi al fine di agevolare le attività economiche transfrontaliere all'interno dell'Unione e così migliorare il corretto funzionamento del mercato interno ed eliminare la frammentazione che sta emergendo o che potrebbe emergere nei settori specifici contemplati dal presente regolamento. Inoltre i gatekeeper, pur avendo tendenza ad adottare modelli commerciali e strutture algoritmiche globali o, quanto meno, paneuropei, possono adottare, e hanno in qualche caso adottato, condizioni e pratiche commerciali diverse in Stati membri diversi, il che può creare disparità tra le condizioni di concorrenza per gli utenti dei servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper, a discapito dell'integrazione del mercato interno.
- (8) Ravvicinare le legislazioni nazionali divergenti dovrebbe determinare l'eliminazione degli ostacoli alla libertà di fornire servizi, anche al dettaglio, e di usufruirne nel mercato interno. È pertanto opportuno stabilire a livello dell'Unione una serie mirata di norme armonizzate per garantire mercati digitali equi e contendibili che prevedano la presenza di gatekeeper nel mercato interno.

- (9) È possibile evitare in modo efficace una frammentazione del mercato interno solo impedendo agli Stati membri di applicare normative nazionali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e che perseguono i suoi stessi obiettivi. Ciò non preclude la possibilità di applicare ai gatekeeper ai sensi del presente regolamento altre normative nazionali che perseguono altri legittimi obiettivi di interesse pubblico stabiliti nel TFUE o motivi imperativi di interesse pubblico riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (la "Corte di giustizia").
- (9 bis) Allo stesso tempo, poiché il presente regolamento mira a integrare l'applicazione del diritto della concorrenza, è opportuno specificare che esso lascia impregiudicati gli articoli 101 e 102 TFUE, le corrispondenti norme nazionali in materia di concorrenza e le altre norme nazionali in materia di concorrenza relative ai comportamenti unilaterali basati su una valutazione caso per caso delle posizioni e dei comportamenti di mercato, compresi i relativi effetti probabili e l'ambito di applicazione preciso del comportamento vietato, e che prevedono la possibilità per le imprese di giustificare in maniera oggettiva e sulla base di miglioramenti dell'efficienza il comportamento in questione. Tuttavia, l'applicazione di queste ultime norme non dovrebbe pregiudicare gli obblighi imposti ai gatekeeper a norma del presente regolamento e la loro applicazione uniforme ed effettiva nel mercato interno.
- (10) Gli articoli 101 e 102 TFUE e le corrispondenti norme nazionali in materia di concorrenza relative a comportamenti anticoncorrenziali unilaterali e multilaterali, come pure al controllo delle concentrazioni, si prefiggono quale obiettivo la protezione della concorrenza non falsata sul mercato. Il presente regolamento persegue un obiettivo complementare, per quanto non analogo, alla protezione della concorrenza non falsata su un dato mercato, quale definita in termini di diritto della concorrenza, e tale obiettivo consiste nel garantire che i mercati in cui sono presenti gatekeeper siano e rimangano equi e contendibili, indipendentemente dagli effetti reali, probabili o presunti sulla concorrenza in un dato mercato del comportamento di un dato gatekeeper contemplato dal presente regolamento. Il presente regolamento mira pertanto a proteggere un interesse giuridico diverso rispetto a tali norme e non dovrebbe pregiudicarne l'applicazione.

- (11) Il presente regolamento dovrebbe inoltre applicarsi, senza pregiudicare le norme derivanti da altri atti di diritto dell'Unione che disciplinano taluni aspetti della fornitura di servizi contemplati dal presente regolamento, in particolare il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶, il regolamento (UE) xx/xx [DSA] del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰,

⁶ Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).

⁷ Regolamento (UE) .../.. del Parlamento europeo e del Consiglio – proposta relativa a un mercato unico per i servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE.

⁸ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁹ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

¹⁰ Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).

la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹, la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹², la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio¹⁴, nonché le norme nazionali mirate a far rispettare o, a seconda dei casi, a recepire la suddetta legislazione dell'Unione.

(12) La scarsa contendibilità e le pratiche sleali nel settore digitale sono più frequenti ed evidenti per taluni servizi digitali che per altri. Ciò è vero in particolare per servizi digitali diffusi e di uso comune che fungono principalmente da intermediari diretti tra utenti commerciali e utenti finali e laddove prevalgono caratteristiche quali estreme economie di scala, effetti di rete molto forti, abilità di connettere molti utenti commerciali con molti utenti finali tramite la multilateralità di tali servizi, effetti di lock-in, indisponibilità del multihoming o integrazione verticale. Spesso tali servizi digitali sono forniti da un'unica impresa fornitrice o da un numero molto limitato di grandi imprese fornitrici. Sono tali imprese che forniscono servizi di piattaforma di base a essere emerse con maggiore frequenza come gatekeeper per gli utenti commerciali e gli utenti finali, con impatti di ampia portata, acquisendo la capacità di stabilire agevolmente condizioni e modalità commerciali in maniera unilaterale e pregiudizievole per i loro utenti commerciali e finali. È di conseguenza necessario concentrarsi solo su quei servizi digitali il cui utilizzo da parte di utenti commerciali e utenti finali è più diffuso e in cui, sulla base delle condizioni correnti del mercato, sono più evidenti e urgenti dal punto di vista del mercato interno le preoccupazioni in merito a una scarsa contendibilità e a pratiche sleali da parte dei gatekeeper.

¹¹ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

¹² Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

¹³ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

¹⁴ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, p. 29).

- (13) In particolare, i servizi di intermediazione online, i motori di ricerca online, i sistemi operativi, i social network online, i servizi di piattaforma per la condivisione di video, i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, i servizi di cloud computing e i servizi pubblicitari online, in particolare i servizi di intermediazione pubblicitaria online, sono tutti servizi che riguardano un ampio numero di utenti finali e di imprese, il che determina un rischio di pratiche commerciali sleali. È pertanto opportuno che siano inclusi nella definizione di servizi di piattaforma di base e che rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I servizi di intermediazione online possono essere attivi anche nel settore dei servizi finanziari e possono svolgere il ruolo di intermediari o essere utilizzati ai fini della fornitura di servizi quali quelli elencati in modo non esaustivo nell'allegato II della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵. Inoltre, i servizi di piattaforma di base, come i servizi di intermediazione online, potrebbero essere forniti anche mediante la tecnologia di assistenza vocale. In alcune circostanze la nozione di utenti finali dovrebbe comprendere gli utenti che sono tradizionalmente considerati utenti commerciali ma che in una determinata situazione non utilizzano i servizi di piattaforma di base per fornire beni o servizi a altri utenti finali, quali ad esempio imprese che si avvalgono di servizi di cloud computing per i loro fini.
- (14) Unitamente ai loro servizi di piattaforma di base i gatekeeper possono fornire una serie di servizi ausiliari, quali i servizi pubblicitari integrati, i servizi di identificazione o di pagamento e i servizi tecnici che sostengono la fornitura di servizi di pagamento. Poiché forniscono spesso l'insieme dei loro servizi nell'ambito di un ecosistema integrato cui i fornitori terzi di tali servizi ausiliari non hanno accesso, almeno non a parità di condizioni, e possono collegare l'accesso al servizio di piattaforma di base all'utilizzo di uno o più servizi ausiliari, i gatekeeper avranno probabilmente capacità e incentivi maggiori per sfruttare il potere derivante dalla posizione di gatekeeper per i servizi di piattaforma di base in tali servizi ausiliari, a discapito della scelta e della contendibilità di tali servizi.

¹⁵ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

- (15) Il fatto che un servizio digitale costituisca un servizio di piattaforma di base alla luce del suo uso diffuso e comune e della sua importanza ai fini della connessione tra utenti commerciali e utenti finali non solleva di per sé preoccupazioni sufficientemente gravi in termini di contendibilità e pratiche sleali. Siffatte preoccupazioni emergono solo nei casi in cui un servizio di piattaforma di base costituisce un punto di accesso importante ed è gestito da un'impresa che può vantare un impatto significativo nel mercato interno e una posizione consolidata e duratura, o da un'impresa che acquisirà prevedibilmente tale posizione nel prossimo futuro. Di conseguenza, l'insieme mirato di norme armonizzate stabilite nel presente regolamento dovrebbe applicarsi soltanto alle imprese designate sulla base di questi tre criteri oggettivi e solo a quei servizi di piattaforma di base che costituiscono singolarmente un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali.
- (16) Al fine di garantire l'effettiva applicazione del presente regolamento alle imprese che forniscono servizi di piattaforma di base che hanno maggiori probabilità di soddisfare tali requisiti oggettivi, e laddove i comportamenti sleali risultano prevalenti e hanno un impatto maggiore, la Commissione dovrebbe essere in grado di designare direttamente come gatekeeper quelle imprese che forniscono servizi di piattaforma di base che raggiungono determinate soglie quantitative. È opportuno sottoporre in ogni caso tali imprese a un processo di designazione rapido che dovrebbe avere inizio al momento dell'applicabilità del presente regolamento.

(17) Un fatturato molto rilevante nell'Unione e la fornitura di un servizio di piattaforma di base in almeno tre Stati membri costituiscono indicazioni inequivocabili di un impatto significativo sul mercato interno da parte di un'impresa che fornisce un servizio di piattaforma di base. Ciò vale anche nel caso in cui un'impresa che fornisce un servizio di piattaforma di base in almeno tre Stati membri presenti una capitalizzazione di mercato o un valore equo di mercato equivalente molto rilevante. È pertanto opportuno presumere che un'impresa che fornisce un servizio di piattaforma di base abbia un impatto significativo sul mercato interno se fornisce un servizio di piattaforma di base in almeno tre Stati membri e se il fatturato realizzato dal suo gruppo nello Spazio economico europeo (SEE) è pari o superiore a una determinata, ed elevata, soglia specifica o se la capitalizzazione del gruppo è pari o superiore a un determinato, ed elevato, valore assoluto. Per le imprese che forniscono servizi di piattaforma di base che appartengono a imprese non quotate in borsa, è opportuno fare riferimento al valore equo di mercato equivalente superiore a un determinato, ed elevato, valore assoluto. È opportuno che la Commissione si avvalga del proprio potere di adottare atti delegati per sviluppare una metodologia oggettiva ai fini del calcolo di tale valore. Un fatturato elevato del gruppo nel SEE, unito alla soglia di utenti dei servizi di piattaforma di base nell'Unione, riflette una capacità relativamente elevata di trarre un vantaggio economico da tali utenti. Un'elevata capitalizzazione di mercato rispetto alla stessa soglia di utenti nell'Unione riflette un potenziale relativamente significativo di trarre un vantaggio economico da tali utenti nel prossimo futuro. Tale potenziale vantaggio economico riflette a sua volta, in linea di principio, la posizione di punto di accesso delle imprese interessate. Entrambi gli indicatori riflettono inoltre la capacità finanziaria di queste ultime, compresa la loro capacità di sfruttare il loro accesso ai mercati finanziari per rafforzare la propria posizione. Ciò potrebbe ad esempio verificarsi qualora tale accesso superiore fosse utilizzato per acquisire altre imprese, capacità di cui sono a loro volta dimostrati i potenziali effetti negativi in termini di innovazione. La capitalizzazione di mercato può altresì riflettere la posizione e l'impatto che si prevede abbiano in futuro le imprese in questione, a dispetto di un fatturato corrente che potrebbe essere relativamente basso. Il valore della capitalizzazione di mercato può essere basato su un livello che riflette la capitalizzazione di mercato media delle più grandi imprese quotate in borsa nell'Unione nel corso di un periodo adeguato.

- (18) Una capitalizzazione di mercato dell'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base che è costantemente pari o superiore alla soglia per tre o più anni dovrebbe essere considerata un rafforzamento della presunzione secondo cui l'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base avrebbe un impatto significativo sul mercato interno.
- (19) Alcuni fattori relativi alla capitalizzazione di mercato potrebbero richiedere una valutazione approfondita per determinare se è opportuno ritenere che un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base abbia un impatto significativo sul mercato interno. Tale caso potrebbe presentarsi qualora la capitalizzazione di mercato dell'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base negli esercizi finanziari precedenti fosse significativamente inferiore alla media del mercato azionario, la volatilità della sua capitalizzazione di mercato nel corso del periodo in questione fosse sproporzionata rispetto alla volatilità complessiva del mercato azionario o la traiettoria della sua capitalizzazione di mercato in relazione alle tendenze del mercato risultasse incoerente con una crescita rapida e unidirezionale.
- (20) Un numero molto elevato di utenti commerciali che dipendono da un servizio di piattaforma di base per raggiungere un numero molto elevato di utenti finali attivi su base mensile consente all'impresa che fornisce tale servizio di influenzare a proprio vantaggio le attività di una parte rilevante di utenti commerciali ed è in linea di principio indice del fatto che l'impresa costituisce un punto di accesso importante. Al fine di determinare le soglie relative agli utenti commerciali, i rispettivi livelli pertinenti per i suddetti numeri dovrebbero essere fissati in modo tale da risultare rappresentativi di una percentuale sostanziale dell'intera popolazione dell'Unione in termini di utenti finali e dell'intera popolazione di imprese che utilizzano le piattaforme. Gli utenti finali e gli utenti commerciali attivi dovrebbero essere identificati e calcolati in modo da rappresentare adeguatamente il ruolo e la portata dello specifico servizio di piattaforma di base in questione. Al fine di garantire la certezza del diritto per i gatekeeper, è opportuno che gli elementi per determinare il numero di utenti finali e di utenti commerciali attivi per ciascun servizio di piattaforma di base siano stabiliti in un allegato del presente regolamento. È possibile che gli sviluppi tecnologici e di altro tipo incidano su tali elementi. Alla Commissione dovrebbe pertanto essere conferito il potere di adottare atti delegati per modificare tali elementi dell'allegato del presente regolamento al fine di determinare il numero di utenti finali e di utenti commerciali attivi.

- (21) Una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività o la prevedibilità del conseguimento di tale posizione si realizza in particolare quando la contendibilità della posizione dell'impresa che fornisce il servizio di piattaforma di base è limitata. È probabile che ciò si verifichi nei casi in cui l'impresa ha fornito un servizio di piattaforma di base in almeno tre Stati membri a un numero molto elevato di utenti commerciali e utenti finali per almeno tre anni.
- (22) È possibile che gli sviluppi tecnici e del mercato incidano su tali soglie. È pertanto opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati per specificare la metodologia volta a determinare se le soglie quantitative sono raggiunte e per adeguarla periodicamente, ove necessario, agli sviluppi tecnologici e di mercato. Tale aspetto è particolarmente importante in relazione alla soglia relativa alla capitalizzazione di mercato, che è opportuno indicizzare a intervalli adeguati. Tali atti delegati non dovrebbero modificare le soglie quantitative stabilite nel presente regolamento.

- (23) Le imprese che forniscono servizi di piattaforma di base che raggiungono le soglie quantitative, ma sono in grado di presentare argomentazioni sufficientemente fondate per dimostrare che, nelle circostanze in cui operano i servizi di piattaforma di base pertinenti, esse non soddisfano in via eccezionale i requisiti oggettivi di un gatekeeper, pur raggiungendo tutte le soglie quantitative, non dovrebbero essere designate direttamente, bensì solo previa ulteriore indagine in merito a tali argomentazioni sufficientemente fondate. L'onere di provare che la presunzione derivante dal raggiungimento delle soglie quantitative non dovrebbe applicarsi dovrebbe essere a carico dell'impresa stessa. Nella sua valutazione delle prove e delle argomentazioni presentate, la Commissione dovrebbe tenere in considerazione solo gli elementi direttamente relativi ai requisiti quantitativi necessari per essere designati gatekeeper, ossia l'impatto dell'impresa sul mercato interno al di là delle entrate o della capitalizzazione di mercato, come le sue dimensioni in termini assoluti, la leadership tecnologica e il numero di Stati membri in cui è presente, di quanto il numero effettivo di utenti commerciali e il numero effettivo di utenti finali superano le soglie e l'importanza del servizio di piattaforma di base dell'impresa, tenuto conto delle dimensioni complessive di tale servizio, nonché il numero di anni in cui le soglie sono state raggiunte. Non dovrebbero essere prese in considerazione giustificazioni per motivi economici volte a dimostrare efficienze derivanti da un tipo specifico di comportamento dell'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base, poiché non sono pertinenti per la designazione come gatekeeper. La Commissione dovrebbe poter adottare una decisione facendo affidamento sulle soglie quantitative laddove l'impresa ostacoli in maniera significativa l'indagine non conformandosi alle misure di indagine adottate dalla Commissione.
- (24) È inoltre opportuno adottare disposizioni per la valutazione del ruolo di gatekeeper delle imprese che forniscono servizi di piattaforma di base che non raggiungono tutte le soglie quantitative alla luce dei requisiti oggettivi globali secondo cui dovrebbero avere un impatto significativo sul mercato interno, agire quale punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali e usufruire di una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle loro attività, già in essere o che sarà con ogni probabilità raggiunta nel prossimo futuro.

(25) Una simile valutazione può essere effettuata solo alla luce di un'indagine di mercato e tenendo conto delle soglie quantitative. Nella sua valutazione la Commissione dovrebbe perseguire gli obiettivi di preservare e promuovere il livello di innovazione, la qualità di servizi e prodotti digitali, il grado di equità e concorrenzialità dei prezzi e la misura in cui la qualità o la scelta per gli utenti commerciali e gli utenti finali sono o si mantengono elevate. È possibile tenere in considerazione alcuni elementi specifici delle imprese che forniscono i servizi di piattaforma di base in questione, quali estreme economie di scala o di diversificazione, effetti di rete molto forti, vantaggi basati sui dati, capacità di connettere molti utenti commerciali con molti utenti finali tramite la multilateralità di tali servizi, effetti di lock-in, indisponibilità del multihoming, struttura aziendale conglomerata o integrazione verticale. Inoltre, una capitalizzazione di mercato molto elevata, un coefficiente molto elevato di valore patrimoniale rispetto al profitto o un fatturato molto elevato derivanti dagli utenti finali di un singolo servizio di piattaforma di base possono essere indice di una perdita di equilibrio del mercato o dello sfruttamento della propria posizione dominante da parte di tali imprese. Assieme alla capitalizzazione di mercato, gli alti tassi di crescita relativi costituiscono esempi di parametri dinamici particolarmente pertinenti per identificare simili imprese che forniscono servizi di piattaforma di base di cui si prevede che acquisiranno una posizione consolidata. La Commissione dovrebbe poter adottare una decisione traendo conclusioni negative dai fatti a sua disposizione laddove l'impresa ostacoli in maniera significativa l'indagine non conformandosi alle misure di indagine adottate dalla Commissione.

- (26) Un sottoinsieme specifico di norme dovrebbe applicarsi a quelle imprese che forniscono servizi di piattaforma di base di cui si prevede che nel prossimo futuro acquisiranno una posizione consolidata e duratura. Le stesse caratteristiche specifiche dei servizi di piattaforma di base li rendono soggetti a perdita di equilibrio: una volta che un'impresa che fornisce il servizio ha ottenuto un determinato vantaggio rispetto ai rivali o ai potenziali concorrenti in termini di potere di scala o di intermediazione, la sua posizione può divenire inattaccabile e la situazione può evolversi fino al punto in cui è probabile che diventi duratura e consolidata nel prossimo futuro. Le imprese possono tentare di provocare tale perdita di equilibrio e di emergere quali gatekeeper utilizzando alcune delle condizioni e delle pratiche sleali disciplinate dal presente regolamento. A fronte di tale situazione, sembra opportuno intervenire prima che l'equilibrio del mercato sia irrimediabilmente compromesso.
- (27) Un intervento così precoce dovrebbe tuttavia essere limitato alla mera imposizione degli obblighi necessari e adeguati a garantire che i servizi in questione continuino a essere contendibili e a consentire di evitare il rischio qualificato di condizioni e pratiche sleali. Gli obblighi che impediscono all'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base di acquisire una posizione consolidata e duratura nelle proprie attività, come quelli che impediscono lo sfruttamento sleale della propria posizione dominante, e gli obblighi che agevolano il passaggio ad altri fornitori (switching) e il multihoming sono più direttamente orientati a tale scopo. Al fine di garantire proporzionalità, è inoltre opportuno che di tale sottoinsieme di obblighi la Commissione applichi solo quelli necessari e proporzionati per conseguire gli obiettivi del presente regolamento e sottoponga periodicamente a riesame l'eventualità di mantenere, revocare o adattare tali obblighi.
- (28) Ciò dovrebbe consentire alla Commissione di intervenire in maniera tempestiva ed efficace, nel pieno rispetto della proporzionalità delle misure prese in considerazione. Dovrebbe altresì assicurare i partecipanti effettivi o potenziali al mercato quanto all'equità e alla contendibilità dei servizi in questione.

- (29) I gatekeeper designati dovrebbero conformarsi agli obblighi sanciti dal presente regolamento in relazione a ciascuno dei servizi di piattaforma di base elencati nella pertinente decisione di designazione. È opportuno che le norme obbligatorie siano applicate tenendo conto, se del caso, della posizione dei gatekeeper a livello di conglomerato. Inoltre, le misure di esecuzione che la Commissione potrebbe imporre mediante decisione al gatekeeper a seguito di un dialogo normativo dovrebbero essere elaborate in maniera efficace, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di piattaforma di base nonché di possibili rischi di elusione, e nel rispetto del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali delle imprese interessate come pure di quelli di terzi.
- (30) La natura tecnologica molto complessa e in rapida evoluzione dei servizi di piattaforma di base richiede un riesame periodico dello status dei gatekeeper, compresi quelli di cui si prevede che acquisiranno nel prossimo futuro una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle loro attività. Per fornire a tutti i partecipanti al mercato, compresi i gatekeeper, la necessaria certezza quanto agli obblighi giuridici applicabili, è necessario un limite temporale per i suddetti riesami periodici. È altresì importante effettuare tali riesami su base periodica e almeno ogni quattro anni. Inoltre, è importante chiarire che non tutti i cambiamenti dei fatti in base ai quali un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base è stata designata come gatekeeper comporteranno la necessità di modificare la decisione di designazione. Ciò si verificherà solo se i nuovi fatti comporteranno anche una modifica della valutazione. È opportuno valutare caso per caso i singoli fatti e le singole circostanze per stabilire l'eventuale necessità di modificare la valutazione e di conseguenza la decisione di designazione.

(31) Per garantire l'efficacia del riesame dello status di gatekeeper, nonché la possibilità di adeguare l'elenco dei servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper, è opportuno che questi ultimi informino la Commissione di tutte le loro acquisizioni previste e concluse di altre imprese che forniscono servizi di piattaforma di base o di qualsiasi altro servizio erogato nel settore digitale, e che lo facciano prima dell'attuazione di tali acquisizioni. Tali informazioni, oltre a essere necessarie per il processo di riesame indicato sopra e relativo allo status dei singoli gatekeeper, forniranno indicazioni fondamentali per monitorare le più ampie tendenze in materia di contendibilità nel settore digitale e possono pertanto rappresentare un fattore utile da considerare nel contesto delle indagini di mercato previste dal presente regolamento. Inoltre, la Commissione dovrebbe mettere al corrente gli Stati membri di tali informazioni, data la possibilità di utilizzarle ai fini del controllo nazionale delle concentrazioni e poiché, in determinate circostanze, l'autorità nazionale competente può deferire tali acquisizioni all'esame della Commissione ai fini del controllo delle concentrazioni. La Commissione dovrebbe altresì pubblicare una sintesi relativa alla concentrazione, specificando i partecipanti all'operazione, il loro settore di attività, la natura della concentrazione e l'elenco degli Stati membri interessati dall'operazione. Al fine di assicurare la necessaria trasparenza di tali informazioni, nonché la loro utilità per le diverse finalità previste dal presente regolamento, i gatekeeper dovrebbero fornire almeno informazioni concernenti le imprese interessate dalla concentrazione, il loro fatturato annuo nel SEE e a livello mondiale, il loro settore di attività, comprese le attività direttamente connesse alla concentrazione, il valore di transazione o una stima dello stesso, una sintesi relativa alla concentrazione, comprese la sua natura e motivazione, nonché un elenco degli Stati membri interessati dall'operazione.

(32) Per tutelare l'equità e la contendibilità dei servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper, è necessario prevedere in maniera chiara e priva di ambiguità un insieme di obblighi armonizzati in relazione a tali servizi. Tali norme sono necessarie per rispondere al rischio di effetti dannosi delle pratiche sleali imposte dai gatekeeper, a vantaggio del contesto imprenditoriale nell'ambito dei servizi interessati, degli utenti e, in ultima analisi, della società nel suo complesso. Data la natura dinamica e caratterizzata da rapida evoluzione dei mercati digitali e il sostanziale potere economico dei gatekeeper, è importante che tali obblighi siano applicati in maniera efficace e non siano elusi. Gli obblighi in questione dovrebbero a tal fine applicarsi a qualsiasi pratica di un gatekeeper, indipendentemente dalla sua forma e dal fatto che abbia natura contrattuale, commerciale, tecnica o di qualsiasi altro tipo, nella misura in cui una pratica corrisponde al tipo di pratica oggetto di uno degli obblighi sanciti dal presente regolamento.

(33) Gli obblighi sanciti dal presente regolamento si limitano a quanto necessario e giustificato per rispondere al carattere sleale delle pratiche identificate dei gatekeeper e per garantire la contendibilità in relazione ai servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper. Gli obblighi dovrebbero pertanto corrispondere a quelle pratiche considerate sleali tenendo in considerazione le caratteristiche del settore digitale e i casi in cui l'esperienza maturata, ad esempio nell'applicazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza, dimostra che tali pratiche hanno un impatto diretto particolarmente negativo sugli utenti commerciali e sugli utenti finali. Gli obblighi sanciti dal presente regolamento possono tenere specificamente conto della natura dei servizi di piattaforma di base forniti. È inoltre necessario prevedere la possibilità di un dialogo normativo con i gatekeeper per adeguare gli obblighi per i quali si renderà probabilmente necessaria l'adozione di misure di esecuzione specifiche atte a garantirne l'efficacia e la proporzionalità. Gli obblighi dovrebbero essere aggiornati solo dopo un'indagine capillare sulla natura e sull'impatto di pratiche specifiche che, a seguito di un'indagine approfondita, possono essere state successivamente identificate come sleali o limitanti la contendibilità nella stessa maniera delle pratiche sleali di cui al presente regolamento, ma che esulano potenzialmente dall'ambito di applicazione dell'insieme di obblighi vigenti. La Commissione dovrebbe poter avviare un'indagine al fine di stabilire l'eventuale necessità di aggiornare gli obblighi esistenti, di propria iniziativa o su richiesta giustificata di almeno tre Stati membri. Nel presentare tali richieste motivate, gli Stati membri possono includere informazioni sulle nuove offerte di prodotti, servizi, software o componenti che destano preoccupazioni in merito alla contendibilità o all'equità, siano esse attuate nel contesto dei servizi di piattaforma di base esistenti o in altro modo. Qualora, a seguito di un'indagine di mercato, ritenga necessario modificare elementi essenziali del presente regolamento, ad esempio includendo nuovi obblighi che si discostino dalle questioni relative alla contendibilità o all'equità affrontate dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe presentare una proposta di modifica del regolamento.

- (34) La combinazione di questi meccanismi diversi ai fini dell'imposizione e dell'adeguamento degli obblighi dovrebbe garantire che questi ultimi non vadano al di là delle pratiche sleali rilevate, assicurando nel contempo che pratiche nuove o in evoluzione possano essere oggetto di intervento, nella misura in cui ciò sia necessario e giustificato.
- (35) Gli obblighi sanciti dal presente regolamento sono necessari per rispondere alle preoccupazioni di interesse pubblico identificate, in assenza di misure alternative e meno restrittive che conseguirebbero in maniera efficace lo stesso risultato, tenendo conto della necessità di tutelare l'ordine pubblico e la privacy e di contrastare le pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli.

(36) Combinare i dati degli utenti finali provenienti da fonti diverse o far accedere con registrazione gli utenti a diversi servizi dei gatekeeper costituiscono comportamenti che offrono a questi ultimi potenziali vantaggi in termini di accumulo di dati, creando così barriere all'ingresso. Per non compromettere in modo sleale la contendibilità dei servizi di piattaforma di base, i gatekeeper dovrebbero consentire ai loro utenti finali di scegliere liberamente di seguire tali pratiche commerciali offrendo un'alternativa meno personalizzata ma equivalente, e senza subordinare il servizio di piattaforma di base o talune sue funzionalità al consenso dell'utente finale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679. Ciò non dovrebbe pregiudicare il diritto del gatekeeper, fatto salvo il consenso dell'utente finale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679, di combinare dati o di far accedere con registrazione gli utenti a un servizio in virtù della base giuridica stabilita a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, fatta eccezione per l'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e f), concernente il trattamento necessario ai fini dell'esecuzione di un contratto o dell'interesse legittimo perseguito dal gatekeeper, che sono esplicitamente esclusi in questo contesto per evitare l'elusione di tale obbligo. L'alternativa meno personalizzata non dovrebbe essere differente o di qualità inferiore rispetto al servizio offerto agli utenti finali che prestano il proprio consenso alla combinazione dei loro dati personali, a meno che la qualità iniziale del servizio fornito non dipenda proprio dalla combinazione di tali dati. Inoltre, questa possibilità di combinazione di dati dovrebbe contemplare tutte le possibili fonti di dati personali, compresi i servizi di piattaforma di base propri del gatekeeper e altri servizi offerti da quest'ultimo come pure i servizi di terzi (nel caso in cui i dati siano ottenuti, ad esempio, mediante cookie o pulsanti "Mi piace" integrati nei siti web di terzi). Quando richiede il consenso, il gatekeeper dovrebbe presentare in modo proattivo all'utente finale una soluzione intuitiva per prestare, modificare o revocare il consenso in maniera esplicita, chiara e semplice. Il consenso dovrebbe essere prestato mediante un'azione positiva inequivocabile con cui l'utente finale fornisce un'indicazione libera, specifica, informata e inequivocabile del suo assenso. Nel momento in cui presta il suo consenso, l'utente dovrebbe essere informato del fatto che un rifiuto può determinare un'offerta meno personalizzata, ma che, per tutto il resto, il servizio di piattaforma di base resterà invariato e che nessuna funzionalità sarà rimossa. Infine, all'utente finale dovrebbe essere data la possibilità di dare il proprio consenso a tali pratiche commerciali su base granulare per ciascuno dei servizi di piattaforma di base e per gli altri servizi offerti dal gatekeeper. Gli utenti finali dovrebbero inoltre avere il diritto di revocare in un secondo momento l'eventuale consenso prestato.

- (37) A causa della loro posizione, i gatekeeper potrebbero in alcuni casi limitare la capacità degli utenti commerciali dei loro servizi di intermediazione online di offrire i propri prodotti e servizi a utenti finali a condizioni più favorevoli, compreso il prezzo, tramite altri servizi di intermediazione online. Limitazioni di questo tipo hanno un effetto deterrente significativo sugli utenti commerciali dei gatekeeper per quanto concerne il loro uso di servizi di intermediazione online alternativi, limitando la contendibilità tra piattaforme, il che a sua volta limita la scelta da parte degli utenti finali di canali di intermediazione online alternativi. Per assicurare che gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online dei gatekeeper possano scegliere liberamente servizi di intermediazione online alternativi e differenziare le condizioni alle quali offrono i propri prodotti o servizi ai propri utenti finali, ai gatekeeper non dovrebbe essere consentito di porre limiti agli utenti commerciali per quanto attiene alla scelta di differenziare le condizioni commerciali, compreso il prezzo. È opportuno applicare una siffatta restrizione a qualsiasi misura che abbia effetto equivalente, quale ad esempio l'aumento delle aliquote di commissione e l'esclusione dai listini delle offerte degli utenti commerciali.
- (38) Per evitare di rafforzare ulteriormente la loro dipendenza dai servizi di piattaforma di base dei gatekeeper, e al fine di promuovere il multihoming, gli utenti commerciali dei gatekeeper dovrebbero essere liberi di promuovere e scegliere il canale di distribuzione che ritengono più adeguato per interagire con qualsiasi utente finale con cui il rapporto commerciale sia già stato stabilito, attraverso i servizi di piattaforma di base forniti dal gatekeeper o tramite altri canali. Anche gli utenti finali dovrebbero a loro volta essere liberi di scegliere le offerte di tali utenti commerciali e di stipulare contratti con questi ultimi tramite i servizi di piattaforma di base del gatekeeper, se del caso, o attraverso un canale di distribuzione diretto dell'utente commerciale o un altro canale di distribuzione indiretto di cui si può avvalere tale utente commerciale. È opportuno che ciò sia applicato alla promozione di offerte e alla conclusione di contratti tra utenti commerciali e utenti finali.

- (38 bis) Non dovrebbe risultare pregiudicata o limitata la capacità degli utenti finali di acquistare contenuti, abbonamenti, componenti o altri elementi al di fuori dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper. È in particolare opportuno evitare che i gatekeeper limitino l'accesso a tali servizi e il loro uso da parte degli utenti finali tramite un'applicazione software in esecuzione sul loro servizio di piattaforma di base. Ad esempio agli abbonati a un contenuto online acquistato senza il download di un'applicazione software, o da un negozio di applicazioni software, non dovrebbe essere impedito di accedere a tale contenuto online utilizzando un'applicazione software sul servizio di piattaforma di base del gatekeeper, solo perché è stato acquistato al di fuori di tale applicazione software o negozio online di applicazioni software.
- (39) Al fine di preservare un contesto imprenditoriale equo e proteggere la contendibilità del settore digitale, è importante tutelare il diritto degli utenti commerciali e degli utenti finali di sollevare presso qualsiasi autorità amministrativa o altra autorità pubblica competente, comprese le giurisdizioni nazionali, questioni relative al comportamento sleale dei gatekeeper. Gli utenti commerciali e gli utenti finali potrebbero voler ad esempio denunciare diversi tipi di pratiche sleali, quali condizioni di accesso discriminatorie, chiusura ingiustificata degli account degli utenti commerciali o motivi poco chiari di eliminazione di prodotti dai listini. È pertanto opportuno vietare qualsiasi pratica che impedisca o ostacoli in ogni modo una siffatta possibilità di sollevare preoccupazioni o di presentare ricorso, ad esempio mediante clausole di confidenzialità contenute in accordi o altre condizioni scritte, o che crei indebiti ostacoli stabilendo i provvedimenti da adottare per primi. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto degli utenti commerciali e dei gatekeeper di fissare nei loro accordi le condizioni di utilizzo, compresi l'uso di meccanismi legittimi di gestione dei reclami e qualsiasi uso di meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie o della giurisdizione di tribunali specifici nel rispetto del pertinente diritto dell'Unione e nazionale. Dovrebbe altresì rimanere impregiudicato il ruolo svolto dai gatekeeper nella lotta contro i contenuti illegali online.

- (40) I servizi di identificazione e pagamento sono fondamentali affinché gli utenti commerciali svolgano la propria attività poiché possono, oltre a consentire loro di ottimizzare i propri servizi nella misura in cui ciò è permesso a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE, infondere fiducia nelle transazioni online, nel rispetto del diritto dell'Unione o nazionale. I gatekeeper non dovrebbero pertanto utilizzare la loro posizione di imprese che forniscono servizi di piattaforma di base per imporre agli utenti commerciali che da essi dipendono di includere servizi di identificazione o di pagamento forniti dal gatekeeper stesso nell'ambito della fornitura di servizi o prodotti da parte di tali utenti commerciali ai loro utenti finali.
- (41) Il comportamento consistente nell'imporre agli utenti commerciali o agli utenti finali l'abbonamento o l'iscrizione a qualsiasi altro servizio di piattaforma di base dei gatekeeper quale condizione per accedere, registrarsi o iscriversi a un servizio di piattaforma di base offre al gatekeeper un mezzo per accaparrarsi nuovi utenti commerciali e utenti finali e vincolarli ai propri servizi di piattaforma di base, facendo in modo che gli utenti commerciali non possano accedere a un servizio di piattaforma di base senza quantomeno registrarsi o creare un account al fine di ricevere un secondo servizio di piattaforma di base. Tale comportamento conferisce inoltre ai gatekeeper un potenziale vantaggio in termini di accumulo di dati. Esso potrebbe pertanto creare barriere all'ingresso.

(42) Le condizioni alle quali i gatekeeper forniscono servizi pubblicitari online agli utenti commerciali, compresi inserzionisti ed editori, risultano spesso opache e poco trasparenti. Tale mancanza di trasparenza è in parte collegata alle pratiche di poche piattaforme ma è altresì dovuta all'estrema complessità dell'odierna pubblicità programmatica. Si ritiene che il settore sia divenuto meno trasparente dopo l'introduzione della nuova legislazione sulla privacy e si prevede che diventerà ancora più opaco con l'annunciata disattivazione dei cookie di terze parti. Ciò spesso determina per i pubblicitari e gli editori una mancanza di informazioni e conoscenza in merito alle condizioni dei servizi pubblicitari da essi acquistati, compromettendone la possibilità di passare a imprese alternative che forniscono servizi pubblicitari online. Inoltre, i costi della pubblicità online saranno probabilmente più elevati di quanto lo sarebbero in un ambiente di piattaforma più equo, trasparente e contendibile. Tali costi più elevati avranno probabilmente ripercussioni sui prezzi pagati dagli utenti finali per molti prodotti e servizi quotidiani che fanno affidamento sulla pubblicità online. È pertanto opportuno che gli obblighi di trasparenza impongano ai gatekeeper di fornire, entro un mese dalla richiesta e nella misura del possibile, a pubblicitari ed editori cui erogano servizi pubblicitari online informazioni che consentano a entrambe le parti di comprendere il prezzo pagato per ciascuno dei diversi servizi pubblicitari forniti nell'ambito della pertinente catena del valore della pubblicità.

- (43) Un gatekeeper può in talune circostanze svolgere un duplice ruolo in qualità di impresa che fornisce servizi di piattaforma di base, poiché eroga ai propri utenti commerciali un servizio di piattaforma di base, eventualmente insieme a un servizio ausiliario, pur essendo nel contempo loro concorrente nella fornitura dello stesso servizio o di servizi o prodotti analoghi agli stessi utenti finali. In tali circostanze un gatekeeper può trarre vantaggio dal suo duplice ruolo per usare i dati generati dalle transazioni effettuate dai suoi utenti commerciali sui servizi di piattaforma di base o sui servizi ausiliari ai fini dei propri servizi che sono analoghi a quelli offerti dai suoi utenti commerciali. Tale caso potrebbe ad esempio verificarsi quando un gatekeeper mette a disposizione degli utenti commerciali un mercato online o un negozio online di applicazioni software, offrendo allo stesso tempo servizi in qualità di rivenditore online al dettaglio o impresa fornitrice di applicazioni software in concorrenza con tali utenti commerciali. Per impedire ai gatekeeper di trarre slealmente vantaggio dal loro duplice ruolo è opportuno garantire che essi si astengano dall'utilizzare dati aggregati o non aggregati, che possono includere dati anonimizzati e personali non accessibili al pubblico, per offrire servizi analoghi a quelli dei loro utenti commerciali. È opportuno che tale obbligo si applichi al gatekeeper nel suo complesso, compresa l'unità operativa che è in concorrenza con gli utenti commerciali di un servizio di piattaforma di base e dei servizi ausiliari, ma senza limitarsi ad essa.
- (44) Gli utenti commerciali possono anche acquistare servizi pubblicitari da un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base allo scopo di fornire beni e servizi ai propri utenti finali. In tal caso può avvenire che i dati non siano generati sul servizio di piattaforma di base, ma siano forniti al servizio di piattaforma di base dall'utente commerciale o siano generati sulla base delle attività svolte da quest'ultimo attraverso il servizio di piattaforma di base in questione. In alcuni casi, il servizio di piattaforma di base che fornisce la pubblicità può svolgere il duplice ruolo di intermediario e impresa fornitrice di servizi pubblicitari. È di conseguenza opportuno che l'obbligo che vieta a un gatekeeper che svolge un duplice ruolo di utilizzare i dati degli utenti commerciali sia applicato anche in relazione ai dati che un servizio di piattaforma di base ha ricevuto dalle imprese allo scopo di fornire servizi pubblicitari relativi a tale servizio di piattaforma di base.

- (45) Per quanto concerne i servizi di cloud computing, tale obbligo dovrebbe essere esteso ai dati forniti o generati dagli utenti commerciali del gatekeeper, nel contesto del loro utilizzo del servizio di cloud computing del gatekeeper, o attraverso il suo negozio di applicazioni software che consente agli utenti finali dei servizi di cloud computing di accedere alle applicazioni software. Tale obbligo dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto dei gatekeeper di utilizzare dati aggregati per fornire servizi ausiliari di analisi dei dati, fatto salvo il rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE, nonché dei pertinenti obblighi relativi ai servizi ausiliari di cui al presente regolamento.
- (46) Un gatekeeper può avvalersi di mezzi diversi per favorire i propri servizi o prodotti, o quelli di terzi, su un sistema operativo che fornisce o controlla efficacemente, a discapito degli stessi servizi o di servizi analoghi di cui gli utenti finali potrebbero usufruire tramite terzi. Ciò potrebbe ad esempio verificarsi quando determinate applicazioni o servizi software sono preinstallati da un gatekeeper. Per consentire agli utenti finali di scegliere, i gatekeeper dovrebbero astenersi dall'abilitare esclusivamente le proprie applicazioni software e dall'impedire agli utenti finali di disinstallare applicazioni software preinstallate su un sistema operativo che forniscono o che di fatto controllano, pratica che favorirebbe le loro stesse applicazioni software o quelle di terzi.

- (47) Le norme che i gatekeeper stabiliscono per la distribuzione di applicazioni software possono in determinate circostanze limitare le possibilità degli utenti finali di installare e utilizzare efficacemente applicazioni software o negozi di applicazioni software di terzi su sistemi operativi o hardware del gatekeeper in questione, nonché di accedere a tali applicazioni software o negozi online di applicazioni software al di fuori dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper. Siffatte restrizioni possono limitare la possibilità degli sviluppatori di applicazioni software di utilizzare canali di distribuzione alternativi e le possibilità degli utenti finali di scegliere tra applicazioni software diverse da canali di distribuzione diversi ed è opportuno vietarle in quanto sono sleali e possono ridurre la contendibilità dei servizi di piattaforma di base. Al fine di garantire che le applicazioni software o i negozi di applicazioni software di terzi non mettano a rischio l'integrità dell'hardware o del sistema operativo fornito dal gatekeeper, quest'ultimo può attuare misure tecniche o contrattuali necessarie e proporzionate per conseguire tale obiettivo, se dimostra che le suddette misure sono necessarie e giustificate e che non esistono strumenti meno restrittivi per tutelare l'integrità dell'hardware o del sistema operativo.
- (47 bis) Inoltre, al fine di consentire agli utenti finali di salvaguardare la propria sicurezza, non si dovrebbe impedire al gatekeeper di adottare le misure tecniche strettamente necessarie e proporzionate se dimostra che le suddette misure sono necessarie e giustificate e che non esistono strumenti meno restrittivi per conseguire tale obiettivo. Ciò può includere la fornitura, da parte dei gatekeeper, di informazioni adeguate relative alla sicurezza e, ai fini del controllo parentale, la possibilità per gli utenti finali di disattivare e riattivare le applicazioni software o i negozi di applicazioni software di terzi.

(48) I gatekeeper spesso sono integrati verticalmente e offrono determinati prodotti o servizi agli utenti finali attraverso i propri servizi di piattaforma di base o tramite un utente commerciale sul quale esercitano un controllo che sfocia spesso in conflitti di interesse. Una siffatta situazione può verificarsi quando un gatekeeper offre i propri servizi di intermediazione online attraverso un motore di ricerca online. Nell'offrire tali prodotti o servizi sul servizio di piattaforma di base, i gatekeeper possono riservare una posizione migliore alla propria offerta di servizi di intermediazione online, servizi di social network online o servizi di piattaforma per la condivisione di video, in termini di posizionamento, rispetto ai prodotti di terzi, anch'essi operativi su quel servizio di piattaforma di base. Ciò può ad esempio verificarsi con prodotti o servizi, compresi i servizi di piattaforma di base, che sono posizionati nei risultati comunicati dai motori di ricerca online o che sono, in parte o integralmente, incorporati nei risultati dei motori di ricerca online, nei gruppi di risultati specializzati relativi a un determinato argomento, presentati assieme ai risultati di un motore di ricerca online, che sono considerati o utilizzati da alcuni utenti finali alla stregua di un servizio distinto o aggiuntivo rispetto al motore di ricerca online. Altri esempi sono quelli delle applicazioni software distribuite attraverso negozi di applicazioni software, o dei prodotti o servizi che sono stati evidenziati o presentati nella sezione di un social network dedicata alle notizie, o dei prodotti o servizi posizionati nei risultati di ricerca o presentati su un mercato virtuale. In tali circostanze il gatekeeper svolge il duplice ruolo di intermediario per le imprese terze e di impresa che fornisce direttamente i prodotti o servizi del gatekeeper. Tali gatekeeper hanno di conseguenza la possibilità di compromettere direttamente la contendibilità di tali servizi o prodotti su tali servizi di piattaforma di base, a discapito degli utenti commerciali che non sono controllati dal gatekeeper.

- (49) In tali situazioni il gatekeeper dovrebbe astenersi da qualsiasi forma di trattamento differenziato o preferenziale ai fini del posizionamento sul servizio di piattaforma di base, attraverso strumenti giuridici, commerciali o tecnici, che favorisca prodotti o servizi offerti direttamente dal gatekeeper stesso o attraverso un utente commerciale sottoposto al suo controllo. Per garantire che tale obbligo risulti efficace, è altresì opportuno assicurare che le condizioni applicate a tale posizionamento siano generalmente eque. In tale contesto il posizionamento dovrebbe contemplare tutte le forme di rilevanza relativa, compresi visualizzazione, valutazione, collegamenti o risultati vocali. Per garantire l'efficacia e l'ineludibilità di questo obbligo è opportuno applicarlo del pari a qualsiasi misura che possa avere un effetto equivalente al trattamento differenziato o preferenziale ai fini del posizionamento. Gli orientamenti adottati a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1150 dovrebbero inoltre agevolare l'attuazione e l'applicazione dell'obbligo in questione¹⁶.
- (50) I gatekeeper non dovrebbero limitare o precludere la libera scelta degli utenti finali impedendo loro, a livello tecnico o in altro modo, il passaggio o la sottoscrizione di un abbonamento a servizi o applicazioni software diversi. Ciò consentirebbe a un numero superiore di imprese di offrire i propri servizi, garantendo in ultima analisi maggiore scelta all'utente finale. È opportuno che i gatekeeper garantiscano una libera scelta, indipendentemente dal fatto che essi siano produttori di hardware per mezzo dei quali si ha accesso a tali servizi o applicazioni software, e non creino barriere artificiali tecniche o di altro tipo per rendere impossibile o inefficace il passaggio ad altri servizi o applicazioni. La semplice offerta di un determinato prodotto o servizio ai consumatori, anche mediante preinstallazione, al pari del miglioramento dell'offerta agli utenti finali, anche mediante riduzioni dei prezzi o miglioramenti della qualità, non dovrebbe essere intesa come una barriera vietata a tale passaggio.

¹⁶ Comunicazione della Commissione - Orientamenti sulla trasparenza del posizionamento a norma del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 424 dell'8.12.2020, pag. 1).

- (51) I gatekeeper possono ostacolare la capacità degli utenti di accedere a servizi e contenuti online, comprese le applicazioni software. È pertanto opportuno stabilire norme atte a garantire che i diritti degli utenti finali di accedere a un'internet aperta non siano compromessi dal comportamento dei gatekeeper. Questi ultimi possono altresì limitare a livello tecnico la capacità degli utenti finali di passare effettivamente a imprese che forniscono servizi di accesso a internet diverse, in particolare attraverso il loro controllo sui sistemi operativi o sull'hardware. Ciò distorce le condizioni di parità per l'accesso ai servizi internet e danneggia in ultima analisi gli utenti finali. È pertanto opportuno garantire che i gatekeeper non limitino indebitamente gli utenti finali nella scelta dell'impresa che fornisce i loro servizi di accesso a internet.
- (52) I gatekeeper possono anche svolgere il duplice ruolo di sviluppatori di sistemi operativi e produttori di dispositivi, compresa qualsiasi funzionalità tecnica di tali dispositivi. Un gatekeeper che sia un produttore di un dispositivo può ad esempio limitare l'accesso ad alcune delle funzionalità di tale dispositivo, quali la tecnologia NFC (*near-field-communication*, comunicazione in prossimità) e il software utilizzato per il funzionamento di tale tecnologia, che possono essere necessarie per la fornitura efficace di un servizio ausiliario da parte del gatekeeper così come da parte di una potenziale impresa terza che fornisce tale servizio ausiliario. Tale accesso può del pari essere necessario per applicazioni software relative ai servizi ausiliari pertinenti, al fine di fornire efficacemente funzionalità analoghe a quelle offerte dai gatekeeper. Se tale duplice ruolo fosse utilizzato in maniera tale da impedire che imprese alternative che forniscono servizi ausiliari o applicazioni software abbiano accesso a parità di condizioni allo stesso sistema operativo, allo stesso hardware o alle stesse componenti software che sono disponibili o utilizzati nella fornitura da parte del gatekeeper di qualsiasi servizio ausiliario, ciò potrebbe compromettere in maniera significativa l'innovazione ad opera delle imprese che forniscono tali servizi ausiliari e la possibilità di scelta per gli utenti finali dei servizi ausiliari in questione. È pertanto opportuno obbligare i gatekeeper a garantire un accesso a parità di condizioni al sistema operativo, all'hardware o alle componenti software, nonché l'interoperabilità con tali elementi, che sono disponibili o utilizzati nella fornitura di qualsiasi servizio ausiliario da parte del gatekeeper.

- (53) Le condizioni alle quali i gatekeeper forniscono servizi pubblicitari online agli utenti commerciali, compresi inserzionisti ed editori, risultano spesso opache e poco trasparenti. Ciò determina spesso una carenza di informazioni per inserzionisti ed editori in merito agli effetti di un determinato annuncio pubblicitario. Al fine di promuovere ulteriormente equità, trasparenza e contendibilità dei servizi pubblicitari online designati a norma del presente regolamento, nonché di quelli pienamente integrati in altri servizi di piattaforma di base della stessa impresa, i gatekeeper designati dovrebbero pertanto fornire a inserzionisti ed editori, su richiesta, l'accesso gratuito ai propri strumenti di misurazione delle prestazioni e le informazioni, compresi i dati aggregati, necessarie per gli inserzionisti, per le agenzie pubblicitarie che agiscono a nome di una società che colloca annunci pubblicitari nonché per gli editori affinché possano effettuare, in maniera efficace, le proprie verifiche indipendenti sulla fornitura dei pertinenti servizi pubblicitari online.
- (54) I gatekeeper usufruiscono dell'accesso a grandi quantità di dati che raccolgono nel fornire i servizi di piattaforma di base nonché altri servizi digitali. Al fine di garantire che i gatekeeper non compromettano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base nonché il potenziale di innovazione del dinamico settore digitale limitando il passaggio ad altri fornitori o il multihoming, è opportuno assicurare agli utenti finali l'accesso effettivo e immediato ai dati da essi forniti o che sono stati generati tramite le loro attività sui pertinenti servizi di piattaforma di base del gatekeeper, ai fini della portabilità dei dati in linea con il regolamento (UE) 2016/679. I dati dovrebbero essere ricevuti in un formato immediatamente ed effettivamente accessibile e utilizzabile da parte dell'utente finale o dei pertinenti terzi a cui i dati sono trasferiti. È altresì opportuno che i gatekeeper provvedano, per mezzo di misure tecniche adeguate quali ad esempio le interfacce di programmazione delle applicazioni (API), a che gli utenti finali o i terzi autorizzati dagli utenti finali possano trasferire i dati in maniera continua e in tempo reale. Ciò dovrebbe applicarsi del pari a tutti gli altri dati a diversi livelli di aggregazione che possono essere necessari affinché tale portabilità sia effettivamente consentita. Agevolare il passaggio ad altri fornitori o il multihoming dovrebbe a sua volta comportare una maggiore scelta per gli utenti finali e costituire un incentivo all'innovazione per i gatekeeper e gli utenti commerciali.

(55) Gli utenti commerciali che utilizzano servizi di piattaforma di base forniti da gatekeeper e gli utenti finali di tali utenti commerciali forniscono e generano una grande quantità di dati, compresi dati ricavati da tale utilizzo. Al fine di garantire che gli utenti commerciali abbiano accesso ai dati pertinenti così generati, è opportuno che il gatekeeper consenta, su loro richiesta, un accesso libero e gratuito a tali dati. Tale accesso dovrebbe essere concesso anche ai terzi che hanno stipulato contratti con l'utente commerciale e sono responsabili del trattamento di tali dati per l'utente commerciale. Ciò potrebbe riguardare anche i dati forniti o generati dagli stessi utenti commerciali e dagli stessi utenti finali di tali utenti commerciali nel contesto di altri servizi forniti dallo stesso gatekeeper, qualora tali dati siano indissolubilmente collegati alla pertinente richiesta. A tal fine un gatekeeper non dovrebbe avvalersi di restrizioni contrattuali o di altro tipo per impedire l'accesso degli utenti commerciali ai dati pertinenti e dovrebbe consentire agli utenti commerciali di ottenere il consenso dei loro utenti finali per tale accesso ai dati e per il relativo reperimento, qualora tale consenso sia necessario a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE. È altresì opportuno che i gatekeeper assicurino l'accesso continuo e in tempo reale a tali dati per mezzo di misure tecniche adeguate, quale ad esempio la predisposizione di API di elevata qualità.

(56) Il valore dei motori di ricerca online per i rispettivi utenti commerciali e utenti finali aumenta di pari passo con l'incremento del numero di tali utenti. Le imprese che forniscono motori di ricerca online raccolgono e conservano set di dati aggregati contenenti informazioni sulle ricerche degli utenti e sul modo in cui hanno interagito con i risultati ottenuti. Le imprese che forniscono servizi di motore di ricerca online raccolgono tali dati dalle ricerche effettuate sul proprio servizio di motore di ricerca online e, ove applicabile, dalle ricerche effettuate sulle piattaforme dei loro partner commerciali a valle. L'accesso da parte dei gatekeeper a tali dati relativi a posizionamento, ricerca, click e visualizzazione costituisce una barriera importante all'ingresso e all'espansione, che compromette la contendibilità dei servizi di motore di ricerca online. I gatekeeper dovrebbero pertanto essere obbligati a fornire un accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie a tali dati relativi a posizionamento, ricerca, click e visualizzazione in relazione alle ricerche gratuite e a pagamento generate dai consumatori sui servizi di motore di ricerca online a altre imprese che forniscono detti servizi affinché tali imprese terze possano ottimizzare i loro servizi e contendere i pertinenti servizi di piattaforma di base. È opportuno concedere un siffatto accesso anche ai contraenti terzi di un fornitore di motore di ricerca che sono responsabili del trattamento di tali dati per tale motore di ricerca. Nel fornire accesso ai suoi dati di ricerca, è opportuno che il gatekeeper garantisca la protezione dei dati personali degli utenti finali, anche da eventuali rischi di reidentificazione, con mezzi adeguati, come ad esempio l'anonimizzazione di tali dati personali, senza compromettere in maniera sostanziale la qualità o l'utilità dei dati. I dati pertinenti vengono anonimizzati se i dati personali sono irrimediabilmente alterati in modo tale che le informazioni non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o se i dati personali sono resi anonimi in modo da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato.

(57) In particolare, i gatekeeper che forniscono l'accesso ai negozi di applicazioni software costituiscono un punto di accesso importante per gli utenti commerciali che tentano di raggiungere gli utenti finali. In considerazione dello squilibrio in termini di potere contrattuale tra tali gatekeeper e gli utenti commerciali dei loro negozi di applicazioni software, tali gatekeeper non dovrebbero essere autorizzati a imporre condizioni generali, comprese le condizioni tariffarie, le condizioni di utilizzo dei dati o le condizioni relative alla concessione di licenze per i diritti detenuti dall'utente commerciale, che sarebbero inique o determinerebbero una differenziazione ingiustificata. L'imposizione di condizioni comprende richieste sia esplicite che implicite, per via contrattuale o fattuale, compreso ad esempio un motore di ricerca online che subordina il posizionamento dei risultati al trasferimento di taluni diritti o dati. Le condizioni tariffarie o altre condizioni generali di accesso dovrebbero essere considerate inique se determinano uno squilibrio dei diritti e degli obblighi imposti agli utenti commerciali o se conferiscono un vantaggio al gatekeeper che risulta sproporzionato rispetto al servizio fornito dal gatekeeper agli utenti commerciali o se determinano uno svantaggio per gli utenti commerciali nella fornitura degli stessi servizi o di servizi analoghi a quelli del gatekeeper. I seguenti elementi possono rappresentare dei parametri di riferimento per stabilire l'equità delle condizioni generali di accesso: prezzi o condizioni imposti per gli stessi servizi o per servizi analoghi da altre imprese che forniscono negozi di applicazioni software; prezzi o condizioni imposti dall'impresa che fornisce il negozio di applicazioni software per servizi diversi correlati o per servizi analoghi o a tipologie diverse di utenti finali; prezzi o condizioni imposti dall'impresa che fornisce il negozio di applicazioni software per lo stesso servizio in regioni geografiche diverse; prezzi o condizioni imposti dall'impresa che fornisce il negozio di applicazioni software per lo stesso servizio erogato dal gatekeeper a se stesso. Si dovrebbe inoltre considerare iniquo il fatto di subordinare l'accesso al servizio o la qualità e altre condizioni del servizio al trasferimento dei dati o alla concessione di diritti da parte dell'utente commerciale, senza che vi sia un nesso con la fornitura del servizio di piattaforma di base o senza che ve ne sia la necessità ai fini di tale fornitura. Tale obbligo non dovrebbe istituire un diritto di accesso e non dovrebbe compromettere la capacità delle imprese che forniscono i negozi di applicazioni software di assumersi le necessarie responsabilità nella lotta contro il contenuto illegale e indesiderato ai sensi del regolamento [legge sui servizi digitali].

(57 bis) I gatekeeper possono ostacolare la capacità degli utenti commerciali e degli utenti finali di disdire l'abbonamento a un servizio di piattaforma di base a cui si erano abbonati in precedenza. È pertanto opportuno stabilire norme atte a evitare che i gatekeeper pregiudichino il diritto degli utenti commerciali o degli utenti finali di scegliere liberamente quale servizio di piattaforma di base utilizzare. Al fine di salvaguardare la libera scelta degli utenti commerciali e degli utenti finali, i gatekeeper non dovrebbero essere autorizzati a rendere inutilmente difficile o complicata la disdetta dell'abbonamento a un servizio di piattaforma di base da parte degli utenti commerciali o degli utenti finali. I gatekeeper dovrebbero garantire che le condizioni per la risoluzione dei contratti siano sempre proporzionate e possano essere esercitate senza difficoltà eccessive dagli utenti finali, ad esempio per quanto concerne i motivi della risoluzione, il periodo di preavviso o la forma di tale risoluzione. Quanto precede lascia impregiudicata la legislazione nazionale applicabile in conformità del diritto dell'Unione che stabilisce i diritti e gli obblighi relativi alle condizioni di cessazione dei servizi di piattaforma di base da parte degli utenti finali.

(58) Per garantire l'efficacia degli obblighi sanciti dal presente regolamento, accertandosi nel contempo che essi siano limitati a quanto necessario per assicurare la contendibilità e contrastare gli effetti dannosi del comportamento sleale dei gatekeeper, è importante definirli in maniera chiara e circoscriverli in modo tale da consentire al gatekeeper di conformarvisi completamente, nel pieno rispetto del diritto applicabile, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE, della protezione dei consumatori, della cibersecurity e della sicurezza dei prodotti. È opportuno che i gatekeeper garantiscano la conformità al presente regolamento fin dalla progettazione. Le misure necessarie dovrebbero pertanto essere integrate, nella misura del possibile e ove pertinente, nel progetto tecnologico utilizzato dai gatekeeper. Può in determinati casi risultare opportuno che la Commissione, a seguito di un dialogo con il gatekeeper interessato, specifichi ulteriormente alcune delle misure che quest'ultimo dovrebbe adottare per garantire un'osservanza effettiva di tali obblighi, che possono essere oggetto di ulteriore specifica. In particolare, quest'ultima dovrebbe essere possibile laddove l'attuazione di un obbligo che può essere oggetto di ulteriore specifica possa essere interessata da variazioni dei servizi all'interno di un'unica categoria di servizi di piattaforma di base. A tal fine, il gatekeeper dovrebbe avere la possibilità di chiedere alla Commissione di partecipare a un dialogo normativo nel cui ambito essa possa specificare ulteriormente alcune delle misure che il gatekeeper interessato dovrebbe adottare per garantire un'osservanza effettiva di tali obblighi, che possono essere oggetto di ulteriore specifica. La Commissione dovrebbe mantenere la discrezionalità di decidere se e quando fornire tale ulteriore specifica, nel rispetto della parità di trattamento, della proporzionalità e del principio di buona amministrazione. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe fornire i principali motivi alla base della sua valutazione, compresa la definizione delle priorità in materia di esecuzione. Il dialogo normativo non dovrebbe essere utilizzato per compromettere l'efficacia del presente regolamento. Inoltre, esso lascia impregiudicato il potere della Commissione di adottare una decisione che stabilisca l'inosservanza, da parte di un gatekeeper, di uno qualsiasi degli obblighi sanciti dal presente regolamento, compresa la possibilità di irrogare ammende o penalità di mora. Tale possibilità di dialogo normativo dovrebbe agevolare la conformità e rendere più rapida la corretta attuazione del regolamento.

(58 bis) I gatekeeper designati dovrebbero informare la Commissione, mediante segnalazione obbligatoria entro i termini previsti per il rispetto dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento, in merito alle misure che intendono attuare o hanno attuato per garantire l'effettiva osservanza di tali obblighi e che dovrebbero consentire alla Commissione di svolgere i compiti attribuiti dal presente regolamento. Dovrebbe inoltre essere messa a disposizione del pubblico una versione chiara, comprensibile e non riservata di tali informazioni, pur tenendo conto del legittimo interesse dei gatekeeper designati per quanto riguarda la tutela dei propri segreti aziendali. Detta pubblicazione non riservata dovrebbe consentire ai terzi di verificare se il gatekeeper designato rispetta tali obblighi. La suddetta comunicazione dovrebbe lasciare impregiudicate le azioni di esecuzione della Commissione. La Commissione dovrebbe pubblicare online la comunicazione non riservata e tutte le altre informazioni pubbliche basate sugli obblighi di informazione derivanti dal presente regolamento, al fine di garantire l'accessibilità di tali informazioni in termini di completezza e di facilità di utilizzo, in particolare per le PMI.

(59) È opportuno offrire ai gatekeeper, quale elemento aggiuntivo atto a garantire proporzionalità, l'opportunità di richiedere la sospensione, nella misura necessaria, di un obbligo specifico in circostanze eccezionali che sfuggono al controllo del gatekeeper, quali ad esempio uno shock esterno imprevisto che ha temporaneamente eliminato una parte significativa della richiesta degli utenti finali del servizio di piattaforma di base pertinente, qualora il gatekeeper dimostri che l'osservanza di un obbligo specifico mette a rischio la redditività economica delle proprie attività nell'Unione.

- (60) A fronte di circostanze eccezionali giustificate da motivi limitati di salute pubblica o sicurezza pubblica, come previsto dal diritto dell'Unione e secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, è opportuno che la Commissione possa decidere che l'obbligo in questione non si applica a uno specifico servizio di piattaforma di base. La lesione degli interessi pubblici sopraindicati può essere indice del fatto che il costo per la società nel suo complesso dell'applicazione di un determinato obbligo in un dato caso eccezionale risulti troppo elevato e di conseguenza sproporzionato. Il dialogo normativo volto ad agevolare l'osservanza degli obblighi, con possibilità limitate di sospensione e di esenzione, dovrebbe garantire la proporzionalità degli obblighi di cui al presente regolamento senza comprometterne gli auspicati effetti ex ante in materia di equità e contendibilità.
- (60 bis) Ai gatekeeper non dovrebbe essere consentito di eludere il rispetto del presente regolamento. È quindi importante vietare qualunque forma di elusione da parte di un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base o di un gatekeeper mediante comportamenti che possono essere di natura contrattuale, commerciale, tecnica o di qualsiasi altro tipo. Ad esempio, un'impresa che fornisce un servizio di piattaforma di base non dovrebbe segmentare, dividere, suddividere, frammentare o separare artificialmente tale servizio di piattaforma di base per eludere le soglie quantitative stabilite nel presente regolamento. Analogamente, i gatekeeper non dovrebbero adottare comportamenti che compromettano l'efficacia dei divieti e degli obblighi stabiliti nel presente regolamento, ad esempio utilizzando tecniche comportamentali, tra cui per esempio i modelli oscuri (*dark pattern*) o la progettazione di interfacce.

- (61) Gli interessi degli utenti finali in materia di protezione dei dati e di privacy sono rilevanti ai fini di qualsiasi valutazione degli effetti potenzialmente negativi della pratica adottata dai gatekeeper, consistente nel raccogliere e nell'accumulare grandi quantità di dati provenienti dagli utenti finali. Garantire un livello adeguato di trasparenza delle pratiche di profilazione di cui si avvalgono i gatekeeper, compresa, a titolo esemplificativo, la profilazione ai sensi dell'articolo 4, punto 4, del regolamento (UE) 2016/679, agevola la contendibilità dei servizi di piattaforma di base, esercitando una pressione esterna sui gatekeeper affinché facciano in modo che la profilazione approfondita dei consumatori non diventi una norma del settore, dato che i potenziali concorrenti o le start-up non possono accedere ai dati in una misura e con un'accuratezza analoghe, né su una scala paragonabile. Una maggiore trasparenza dovrebbe consentire alle altre imprese che forniscono servizi di piattaforma di base di differenziarsi meglio attraverso l'uso di strutture migliori di garanzia della privacy. Al fine di garantire un livello minimo di efficacia di tale obbligo di trasparenza, è opportuno che i gatekeeper forniscano quanto meno una descrizione della base su cui è realizzata la profilazione, indicando anche se si avvalgono dei dati personali e dei dati derivati dall'attività dell'utente in linea con il regolamento (UE) 2016/679, il trattamento applicato, lo scopo per il quale è preparato e in ultima analisi utilizzato il profilo, la durata della profilazione, l'impatto di tale profilazione sui servizi del gatekeeper e i provvedimenti adottati per consentire effettivamente agli utenti finali di essere a conoscenza dell'uso pertinente di tale profilazione, nonché i provvedimenti finalizzati a chiedere il loro consenso o a offrire loro la possibilità di negare o revocare il consenso.
- (62) Al fine di garantire il conseguimento pieno e duraturo degli obiettivi del presente regolamento, la Commissione dovrebbe essere in grado di valutare se è opportuno designare come gatekeeper un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base che non soddisfa le soglie quantitative stabilite nel presente regolamento, se l'inosservanza sistematica di un gatekeeper giustifica l'imposizione di rimedi aggiuntivi e se è opportuno riesaminare l'elenco di obblighi in materia di pratiche da parte dei gatekeeper e identificare ulteriori pratiche altrettanto sleali e che limitano la contendibilità dei mercati digitali. È opportuno basare tale valutazione su indagini di mercato da svolgersi in un arco temporale appropriato, utilizzando procedure e scadenze chiare, al fine di sostenere l'effetto ex ante del presente regolamento in materia di contendibilità ed equità nel settore digitale e di fornire il necessario grado di certezza giuridica.

(63) A seguito di un'indagine di mercato potrebbe emergere che un'impresa che fornisce un servizio di piattaforma soddisfi tutti i criteri qualitativi generali per essere identificata come gatekeeper. Tale impresa dovrebbe quindi, in linea di principio, rispettare tutti i pertinenti obblighi sanciti dal presente regolamento. Tuttavia, per i gatekeeper che la Commissione ha designato quali probabili detentori nel prossimo futuro di una posizione consolidata e duratura, è opportuno che la Commissione imponga solo gli obblighi necessari e appropriati per impedire che i gatekeeper in questione acquisiscano una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle loro attività. In relazione a tali gatekeeper emergenti, è opportuno che la Commissione tenga conto della natura provvisoria, in linea di principio, di tale status ed è pertanto opportuno che sia deciso in un determinato momento se tali imprese che forniscono servizi di piattaforma di base dovrebbero essere soggette all'insieme completo di obblighi incombenti ai gatekeeper poiché hanno acquisito una posizione consolidata e duratura o se le condizioni per la designazione non sono in ultima analisi soddisfatte e tutti gli obblighi imposti in precedenza dovrebbero pertanto essere revocati.

(64) La Commissione dovrebbe indagare e valutare se siano giustificati rimedi aggiuntivi di natura comportamentale o, ove opportuno, strutturale al fine di garantire che il gatekeeper non possa vanificare gli obiettivi del presente regolamento non rispettando sistematicamente uno o più obblighi sanciti dal presente regolamento e rafforzando ulteriormente, di conseguenza, la sua posizione di gatekeeper. Tale caso si presenterebbe se la Commissione emettesse nei confronti di un gatekeeper almeno tre decisioni relative all'inosservanza, che possono riguardare tre servizi di piattaforma di base differenti e obblighi diversi fissati nel presente regolamento, e se si verificasse un ulteriore aumento delle dimensioni del gatekeeper nel mercato interno, se la dipendenza economica degli utenti commerciali e degli utenti finali dai servizi di piattaforma di base del gatekeeper risultasse ulteriormente rafforzata poiché il loro numero è ancora aumentato ovvero se il gatekeeper traesse vantaggio dall'ulteriore consolidamento della sua posizione. È pertanto opportuno che in siffatti casi la Commissione abbia il potere di imporre rimedi, comportamentali o strutturali, tenendo in debita considerazione il principio di proporzionalità. È opportuno imporre rimedi strutturali, quali la separazione giuridica, funzionale o strutturale, compresa la cessione di un'attività o di parti di essa, solo se non è disponibile un rimedio comportamentale di pari efficacia o se il rimedio comportamentale di pari efficacia sarebbe più oneroso per l'impresa interessata rispetto al rimedio strutturale. Le modifiche della struttura di un'impresa rispetto alla forma nella quale operava prima dell'accertamento dell'inosservanza sistematica sarebbero proporzionate soltanto qualora sussistesse un rischio sostanziale che tale inosservanza sistematica risulti dalla struttura stessa dell'impresa in questione.

(65) I servizi e le pratiche possono cambiare in maniera rapida e significativa nei servizi e nei mercati di piattaforma di base nei quali intervengono. Per garantire che il presente regolamento rimanga aggiornato e costituisca una risposta normativa efficace e olistica ai problemi posti dai gatekeeper, è importante prevedere una revisione periodica degli elenchi di servizi di piattaforma di base e degli obblighi sanciti dal presente regolamento. Tale aspetto è di particolare importanza per garantire l'identificazione di comportamenti sleali o che possono limitare la contendibilità dei servizi di piattaforma di base. Per quanto la dinamica evoluzione che caratterizza il settore digitale renda importante l'esecuzione di un riesame periodico volto a garantire certezza giuridica in merito alle condizioni normative, tale riesame dovrebbe essere effettuato entro un arco temporale ragionevole e adeguato. Le indagini di mercato dovrebbero altresì garantire che la Commissione disponga di una solida base probatoria sulla quale poter valutare l'opportunità di modificare il presente regolamento al fine di rivedere, ampliare o specificare ulteriormente gli elenchi di servizi di piattaforma di base. Tali indagini dovrebbero del pari garantire che la Commissione disponga di una solida base probatoria sulla quale poter valutare l'opportunità di proporre modifiche degli obblighi sanciti dal presente regolamento o di adottare un atto delegato per aggiornare tali obblighi.

(65 bis) Per quanto concerne il comportamento attuato dai gatekeeper che non rientra negli obblighi di cui al presente regolamento, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di avviare un'indagine di mercato su nuovi servizi e nuove pratiche al fine di determinare se gli obblighi di cui al presente regolamento debbano essere integrati mediante un atto delegato rientrante nell'ambito di applicazione specificato dal regolamento per tali atti delegati ovvero presentando una proposta di modifica del presente regolamento, volta ad esempio ad aggiungere altri servizi di piattaforma di base al suo ambito di applicazione. Ciò lascia impregiudicata la possibilità, per la Commissione, di avviare laddove opportuno procedimenti a norma dell'articolo 101 o 102 TFUE. Tali procedimenti dovrebbero essere condotti in conformità del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio¹⁷. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza la Commissione dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di adottare misure cautelari a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1/2003.

¹⁷ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

- (66) Qualora i gatekeeper adottino comportamenti sleali o che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base già designati a norma del presente regolamento, ma senza che siffatti comportamenti siano contemplati in maniera esplicita dagli obblighi, è opportuno che la Commissione abbia la facoltà di aggiornare il presente regolamento mediante atti delegati. Siffatti aggiornamenti mediante atto delegato dovrebbero essere soggetti agli stessi standard di indagine ed essere pertanto preceduti da un'indagine di mercato. È altresì opportuno che la Commissione applichi una norma predefinita nell'identificazione di siffatti comportamenti. Tale norma giuridica dovrebbe garantire che il tipo di obblighi cui i gatekeeper possono essere confrontati in qualsiasi momento in conformità del presente regolamento sia sufficientemente prevedibile.
- (67) Se, nel corso di un procedimento per inosservanza o di un'indagine in merito a un'inosservanza sistematica, un gatekeeper propone alla Commissione di assumersi degli impegni, quest'ultima dovrebbe poter adottare una decisione che renda tali impegni vincolanti per il gatekeeper in questione, qualora li ritenga sufficienti a garantire un'osservanza effettiva degli obblighi del presente regolamento. Tale decisione dovrebbe inoltre constatare che l'intervento della Commissione non è più giustificato.
- (68) Al fine di garantire l'effettiva attuazione e il rispetto del presente regolamento, è opportuno che la Commissione disponga di forti poteri di indagine e di esecuzione che le consentano di indagare, applicare e monitorare le norme stabilite nel presente regolamento, garantendo nel contempo il rispetto del diritto fondamentale di essere ascoltato e di accedere al fascicolo nel contesto dei procedimenti di esecuzione. È opportuno che la Commissione disponga di tali poteri di indagine anche allo scopo di effettuare indagini di mercato ai fini dell'aggiornamento e del riesame del presente regolamento.
- (69) È opportuno conferire alla Commissione il potere di richiedere in tutta l'Unione le informazioni necessarie ai fini del presente regolamento. La Commissione dovrebbe in particolare avere accesso a tutti i pertinenti documenti, dati, banche dati, algoritmi e informazioni necessari per avviare e svolgere indagini e per monitorare l'osservanza degli obblighi sanciti dal presente regolamento, a prescindere da chi sia in possesso dei documenti, dei dati o delle informazioni in questione, e indipendentemente dalla loro forma o formato, dal supporto su cui sono conservati o dal luogo in cui sono conservati.

- (70) È opportuno che la Commissione abbia facoltà di richiedere direttamente che le imprese o associazioni di imprese forniscano la documentazione, i dati e le informazioni pertinenti. È inoltre opportuno che la Commissione abbia facoltà di richiedere qualsiasi informazione pertinente alle autorità competenti nello Stato membro, o alle persone fisiche o giuridiche, ai fini del presente regolamento. Nell'ottemperare a una decisione della Commissione, le imprese sono tenute a rispondere a quesiti concreti e fornire documenti.
- (71) La Commissione dovrebbe disporre altresì del potere di effettuare accertamenti nei locali di qualsiasi impresa o associazione di imprese e di sentire chiunque possa disporre di informazioni utili e verbalizzarne le dichiarazioni.
- (71 bis) Le misure cautelari possono costituire uno strumento importante per garantire che, nel corso di un'indagine, l'infrazione oggetto dell'indagine non causi danni gravi e irreparabili per gli utenti commerciali o gli utenti finali dei gatekeeper. Tale strumento è importante per evitare sviluppi che potrebbe essere molto difficile invertire mediante una decisione adottata dalla Commissione al termine del procedimento. È pertanto opportuno che la Commissione abbia il potere di imporre, mediante decisione, misure cautelari nel contesto dei procedimenti avviati in vista dell'eventuale adozione di una decisione di inosservanza. Tale potere dovrebbe applicarsi nei casi in cui la Commissione abbia constatato prima facie la sussistenza di un'infrazione agli obblighi da parte dei gatekeeper e laddove vi sia il rischio di un danno grave e irreparabile per gli utenti commerciali o gli utenti finali dei gatekeeper. La decisione che impone misure cautelari dovrebbe essere valida solo per un determinato periodo di tempo, ossia fino alla conclusione del procedimento da parte della Commissione o per un periodo di tempo stabilito, rinnovabile se necessario e opportuno.
- (72) La Commissione dovrebbe avere la facoltà di intraprendere le azioni necessarie ai fini del monitoraggio dell'attuazione e dell'osservanza effettive degli obblighi sanciti dal presente regolamento. Tali azioni dovrebbero comprendere la capacità della Commissione di nominare esperti esterni indipendenti, quali auditor che possano coadiuvare la Commissione in tale processo, anche appartenenti, ove applicabile, a autorità competenti degli Stati membri come le autorità per la protezione dei dati o dei consumatori.

- (72 bis) L'applicazione coerente, efficace e complementare degli strumenti giuridici disponibili applicati ai gatekeeper richiede cooperazione e coordinamento tra la Commissione e le autorità nazionali, nell'ambito delle loro competenze. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare e coordinare le loro azioni necessarie ai fini dell'applicazione degli strumenti giuridici disponibili applicati ai gatekeeper ai sensi del presente regolamento nonché rispettare il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4 TFUE. Il sostegno da parte delle autorità competenti degli Stati membri può comprendere la fornitura alla Commissione di tutte le informazioni necessarie in loro possesso o di assistenza, su richiesta, nell'esercizio dei suoi poteri, affinché la Commissione possa assolvere i compiti affidatili dal presente regolamento.
- (72 ter) La Commissione è l'unica autorità a cui è conferito il potere di applicare il presente regolamento. Al fine di sostenere la Commissione, gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti che applicano le norme in materia di concorrenza il potere di adottare misure di indagine relativamente a possibili infrazioni agli obblighi imposti ai gatekeeper, compresi gli obblighi che potranno essere oggetto di ulteriori specifiche, a norma del presente regolamento. Ciò può essere rilevante in particolare nei casi in cui non si possa stabilire sin dall'inizio se il comportamento di un gatekeeper possa violare il presente regolamento, le norme in materia di concorrenza che l'autorità competente ha il potere di applicare o entrambi. L'autorità competente che applica le norme in materia di concorrenza dovrebbe poter riferire alla Commissione i risultati concernenti possibili infrazioni agli obblighi imposti ai gatekeeper, compresi gli obblighi che potranno essere oggetto di ulteriori specifiche, a norma del presente regolamento affinché la Commissione possa avviare procedimenti di indagine sull'eventuale inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento. La Commissione ha piena discrezionalità nel decidere in merito all'avvio di tali procedimenti. Al fine di evitare la sovrapposizione delle indagini previste dal presente regolamento, l'autorità competente interessata dovrebbe informare la Commissione prima di adottare la sua prima misura di indagine relativamente a una possibile infrazione al presente regolamento.

- (72 quater) Al fine di salvaguardare l'applicazione e l'esecuzione armonizzata del presente regolamento, è importante garantire che le autorità nazionali, comprese le giurisdizioni nazionali, dispongano di tutte le informazioni necessarie per far sì che le loro decisioni non siano in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento. Ciò lascia impregiudicata la capacità delle giurisdizioni nazionali di chiedere una pronuncia pregiudiziale a norma dell'articolo 267 TFUE.
- (73) È opportuno che l'osservanza degli obblighi imposti a norma del presente regolamento sia assicurata mediante ammende e penalità di mora. È a tal fine opportuno fissare anche livelli adeguati di ammende e penalità di mora, soggette a ragionevoli termini di prescrizione, per l'inosservanza degli obblighi e per la violazione delle norme procedurali.
- (74) Al fine di assicurare la riscossione effettiva delle ammende irrogate ad associazioni di imprese per infrazioni da esse commesse, è necessario stabilire le condizioni alle quali la Commissione può richiedere il pagamento dell'ammenda ai membri dell'associazione qualora quest'ultima non sia solvibile.
- (75) Nel contesto dei procedimenti avviati a norma del presente regolamento, è opportuno sancire il diritto delle imprese interessate a essere ascoltate dalla Commissione nonché assicurare un'ampia pubblicità alle decisioni adottate. Pur garantendo il diritto a una buona amministrazione e i diritti della difesa delle imprese interessate, in particolare il diritto di accesso al fascicolo e il diritto di essere ascoltate, la protezione delle informazioni riservate è essenziale. Inoltre, pur rispettando la riservatezza delle informazioni, è opportuno che la Commissione garantisca che le informazioni di cui si è avvalsa ai fini della decisione siano divulgate in misura tale da consentire al destinatario della decisione di comprendere i fatti e le considerazioni che hanno determinato la decisione. È inoltre necessario provvedere affinché la Commissione utilizzi esclusivamente le informazioni raccolte ai fini del presente regolamento. Infine, nel rispetto di determinate condizioni, taluni documenti aziendali, come le comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti, possono essere considerati riservati se sono soddisfatte le condizioni pertinenti.

- (75 bis) Tutte le decisioni prese dalla Commissione a norma del presente regolamento sono soggette al controllo della Corte di giustizia conformemente al TFUE. A norma dell'articolo 261 di quest'ultimo, la Corte di giustizia dovrebbe avere una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto concerne le ammende e le penalità di mora.
- (76) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione degli articoli 1, 3, 6, 7, 8, 9, 9 bis, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 25 e 30. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸.
- (76 bis) Per l'adozione di un atto di esecuzione sulle modalità pratiche per la collaborazione e il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri è opportuno far ricorso alla procedura d'esame. Per gli atti di esecuzione rimanenti previsti dal presente regolamento è opportuno far ricorso alla procedura consultiva. Ciò è giustificato dal fatto che tali atti di esecuzione rimanenti riguardano gli aspetti pratici delle procedure stabilite dal presente regolamento, quali la forma, il contenuto e altri dettagli delle varie fasi procedurali, nonché le modalità pratiche delle varie fasi procedurali, come ad esempio la proroga dei termini procedurali o il diritto di essere ascoltati. La procedura consultiva sarà seguita anche per le decisioni individuali adottate a norma del presente regolamento.

¹⁸ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(76 ter) La Commissione può elaborare orientamenti per fornire ulteriori indicazioni sui diversi aspetti procedurali del presente regolamento o per assistere le imprese che forniscono servizi di piattaforma di base nell'attuazione degli obblighi di cui al presente regolamento. Tali indicazioni possono basarsi, in particolare, sull'esperienza acquisita dalla Commissione attraverso il monitoraggio della conformità al presente regolamento. La formulazione di orientamenti ai sensi del presente regolamento è una prerogativa della Commissione e a sua discrezione esclusiva e non dovrebbe essere considerata un elemento costitutivo volto a garantire l'osservanza, da parte delle imprese o associazioni di imprese interessate, degli obblighi di cui al presente regolamento.

(77) Il comitato consultivo istituito conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 dovrebbe inoltre esprimere pareri su determinate singole decisioni della Commissione emesse a norma del presente regolamento. È prerogativa dei soli Stati membri decidere chi li rappresenterà in seno al comitato consultivo, fatto salvo il rispetto del regolamento (UE) n. 182/2011.

(77 bis) Al fine di garantire mercati equi e contendibili in presenza di gatekeeper nel settore digitale in tutta l'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica della metodologia riportata in un allegato del presente regolamento e volta a determinare se sono raggiunte le soglie quantitative concernenti gli utenti finali attivi e gli utenti commerciali attivi per la designazione dei gatekeeper, riguardo all'ulteriore precisazione degli elementi aggiuntivi della metodologia che non rientrano in tale allegato e che consentono di determinare se sono raggiunte le soglie quantitative concernenti la designazione dei gatekeeper, e riguardo all'integrazione degli obblighi esistenti sanciti dal presente regolamento laddove, sulla base di un'indagine di mercato, la Commissione abbia individuato la necessità di aggiornare gli obblighi relativi alle pratiche sleali o che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base e l'aggiornamento preso in considerazione rientri nell'ambito di applicazione specificato dal regolamento per tali atti delegati. È di particolare importanza che la Commissione svolga adeguate consultazioni nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹⁹. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

¹⁹ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

- (78) La Commissione dovrebbe valutare periodicamente il presente regolamento e monitorarne attentamente gli effetti sulla contendibilità e sull'equità dei rapporti commerciali nell'economia delle piattaforme online, in particolare per stabilire la necessità di modificarlo alla luce degli sviluppi tecnologici o commerciali pertinenti. Tale valutazione dovrebbe includere il riesame periodico dell'elenco di servizi di piattaforma di base e degli obblighi imposti ai gatekeeper nonché dell'applicazione di tali obblighi, allo scopo di garantire l'equità e la contendibilità dei mercati digitali in tutta l'Unione. Per ottenere una visione ampia degli sviluppi del settore, la valutazione dovrebbe tenere conto delle esperienze degli Stati membri e dei pertinenti portatori di interessi. La Commissione può a tal riguardo tenere conto anche dei pareri e delle relazioni trasmesse dall'osservatorio sull'economia delle piattaforme online istituito dalla decisione C(2018) 2393 della Commissione del 26 aprile 2018. A seguito della valutazione, la Commissione dovrebbe adottare misure adeguate. Nell'effettuare le valutazioni e i riesami delle pratiche e degli obblighi sanciti dal presente regolamento, è opportuno che la Commissione si prefigga quale obiettivo il mantenimento di un livello elevato di protezione e rispetto dei diritti e dei valori comuni dell'UE, in particolare l'uguaglianza e la non discriminazione.
- (79) L'obiettivo del presente regolamento è garantire l'equità e la contendibilità del settore digitale e dei servizi di piattaforma di base in particolare, nell'ottica di promuovere l'innovazione, l'elevata qualità dei prodotti e dei servizi digitali, prezzi equi e concorrenziali, nonché un'elevata qualità e un'ampia scelta per gli utenti finali nel settore digitale. Tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del modello commerciale e delle attività dei gatekeeper e della portata e degli effetti di tali attività, può essere pienamente conseguito solo a livello di Unione. L'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (79 bis) Conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 10 febbraio 2021²⁰.

²⁰ GU C 147 del 26.4.2021, pag. 4.

(79 ter) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare agli articoli 16, 47 e 50. Esso dovrebbe di conseguenza essere interpretato e applicato nel rispetto di tali diritti e principi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il fine del presente regolamento è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme armonizzate volte a garantire che i mercati nel settore digitale nei quali sono presenti gatekeeper (controllori dell'accesso) siano equi e contendibili in tutta l'Unione.
2. Il presente regolamento si applica ai servizi di piattaforma di base forniti o offerti dai gatekeeper a utenti commerciali stabiliti nell'Unione o a utenti finali stabiliti o situati nell'Unione, a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza dei gatekeeper e dalla normativa altrimenti applicabile alla fornitura del servizio.
3. Il presente regolamento non si applica ai mercati:
 - a) relativi alle reti di comunicazione elettronica quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹;

²¹ Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

- b) relativi ai servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972, diversi da quelli relativi ai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero quali definiti all'articolo 2, punto 7), della medesima direttiva.
4. Per quanto riguarda i servizi di comunicazione interpersonale il presente regolamento lascia impregiudicati i poteri e le competenze conferiti alle autorità nazionali di regolamentazione e alle altre autorità competenti in virtù dell'articolo 61 della direttiva (UE) 2018/1972.
5. Gli Stati membri non impongono ai gatekeeper ulteriori obblighi per mezzo di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative allo scopo di garantire l'equità e la contendibilità dei mercati. Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce agli Stati membri di imporre obblighi compatibili con il diritto dell'Unione alle imprese, comprese le imprese che forniscono servizi di piattaforma di base, per questioni che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, se tali obblighi non derivano dalle imprese pertinenti che hanno lo status di gatekeeper ai sensi del presente regolamento.
6. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Esso lascia altresì impregiudicata l'applicazione: delle norme nazionali in materia di concorrenza che vietano accordi anticoncorrenziali, decisioni delle associazioni di imprese, pratiche concordate e abusi di posizione dominante; delle norme nazionali in materia di concorrenza che vietano altre forme di comportamento unilaterale nella misura in cui sono applicate a imprese diverse dai gatekeeper o equivalgono a imporre obblighi aggiuntivi ai gatekeeper; del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio²² e delle norme nazionali relative al controllo delle concentrazioni.
7. La Commissione e gli Stati membri operano in cooperazione e coordinamento nell'ambito delle azioni di esecuzione sulla base dei principi e delle norme di cui all'articolo 32 bis.

²² Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "gatekeeper": un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base, designata a norma dell'articolo 3;
- 2) "servizio di piattaforma di base": uno qualsiasi dei seguenti servizi:
 - a) servizi di intermediazione online;
 - b) motori di ricerca online;
 - c) servizi di social network online;
 - d) servizi di piattaforma per la condivisione di video;
 - e) servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero;
 - f) sistemi operativi;
 - g) servizi di cloud computing;
 - h) servizi pubblicitari, compresi reti pubblicitarie, scambi di inserzioni pubblicitarie e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria, erogati da un'impresa che fornisce uno dei servizi di piattaforma di base elencati alle lettere da a) a g);
- 3) "servizio della società dell'informazione": un servizio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535;
- 4) "settore digitale": il settore dei prodotti e dei servizi forniti mediante o attraverso servizi della società dell'informazione;

- 5) "servizi di intermediazione online": servizi quali definiti all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2019/1150;
- 6) "motore di ricerca online": un servizio digitale quale definito all'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2019/1150;
- 7) "servizio di social network online": una piattaforma che consente agli utenti finali di entrare in contatto, condividere, scoprire e comunicare gli uni con gli altri su molteplici dispositivi e, in particolare, attraverso chat, post, video e raccomandazioni;
- 8) "servizio di piattaforma per la condivisione di video": un servizio quale definito all'articolo 1, punto 1), lettera a bis), della direttiva (UE) 2010/13²³;
- 9) "servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero": un servizio quale definito all'articolo 2, punto 7), della direttiva (UE) 2018/1972;
- 10) "sistema operativo": un software di sistema che controlla le funzioni di base dell'hardware o del software e consente l'esecuzione di applicazioni software;
- 11) "servizi di cloud computing": un servizio digitale quale definito all'articolo 4, punto 19), della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴;
- 12) "negozi di applicazioni software": un tipo di servizio di intermediazione online dedicato alle applicazioni software in qualità di prodotti o servizi oggetto di intermediazione;
- 13) "applicazione software": qualsiasi prodotto o servizio digitale eseguito su un sistema operativo;

²³ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

²⁴ Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

- 14) "servizio ausiliare": servizi forniti nel contesto dei servizi di piattaforma di base, o insieme a questi ultimi, compresi i servizi di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 3), della direttiva (UE) 2015/2366 e i servizi tecnici che supportano la fornitura dei servizi di pagamento, quali definiti all'articolo 3, lettera j), della direttiva (UE) 2015/2366, i servizi di logistica, di identificazione o pubblicitari;
- 15) "servizio di identificazione": un servizio ausiliare che consente qualsiasi tipo di verifica dell'identità degli utenti finali o degli utenti commerciali, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata;
- 16) "utente finale": qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un utente commerciale che utilizza i servizi di piattaforma di base;
- 17) "utente commerciale": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nell'ambito delle proprie attività commerciali o professionali, utilizza i servizi di piattaforma di base ai fini della fornitura di beni o servizi agli utenti finali o nello svolgimento di tale attività;
- 18) "posizionamento": la rilevanza relativa attribuita ai beni o ai servizi offerti mediante i servizi di intermediazione online, compresi i servizi di social network online e i servizi di piattaforma per la condivisione di video, o l'importanza attribuita ai risultati della ricerca da motori di ricerca online, come presentato, organizzato o comunicato, rispettivamente, dalle imprese che forniscono servizi di intermediazione online o dalle imprese che forniscono motori di ricerca online, a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione;
- 19) "dati": qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;
- 20) "dati personali": qualsiasi informazione di cui all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;
- 21) "dati non personali": dati diversi dai dati personali di cui all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;

- 22) "impresa": tutte le imprese collegate che formano un gruppo mediante il controllo diretto o indiretto di un'impresa da parte di un'altra impresa e che svolgono un'attività economica, a prescindere dal loro status giuridico e dalle modalità con cui sono finanziate;
- 23) "controllo": la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, secondo l'interpretazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004;
- 24) "fatturato": l'importo ricavato da un'impresa, secondo la definizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004;
- 25) "profilazione": profilazione quale definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679;
- 26) "consenso": consenso quale definito all'articolo 4, punto 11), del regolamento (UE) 2016/679;
- 27) "giurisdizione nazionale": un organo giurisdizionale di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

Capo II

Gatekeeper

Articolo 3

Designazione dei gatekeeper

1. Un'impresa è designata come gatekeeper se:
- ha un impatto significativo sul mercato interno;
 - fornisce un servizio di piattaforma di base che costituisce un punto di accesso (gateway) importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali; e
 - detiene una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività o è prevedibile che acquisisca siffatta posizione nel prossimo futuro.

2. Si presume che un'impresa soddisfi:

- a) il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), se raggiunge un fatturato annuo nel SEE pari o superiore a 6,5 miliardi di EUR in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari, o se la sua capitalizzazione di mercato media o il suo valore equo di mercato equivalente era quanto meno pari a 65 miliardi di EUR nell'ultimo esercizio finanziario, e se essa fornisce un servizio di piattaforma di base in almeno tre Stati membri;
- b) il requisito di cui al paragrafo 1, lettera b), se fornisce un servizio di piattaforma di base che annovera nell'ultimo esercizio finanziario un numero pari o superiore a 45 milioni di utenti finali attivi su base mensile, stabiliti o situati nell'Unione, e un numero pari o superiore a 10 000 utenti commerciali attivi su base annua stabiliti nell'Unione. Gli utenti finali attivi su base mensile e gli utenti commerciali attivi su base annua sono individuati e calcolati tenendo conto della metodologia di cui all'allegato del presente regolamento;

ai fini della presente lettera, con utenti finali attivi su base mensile si fa riferimento al numero medio di utenti finali attivi su base mensile nel corso della maggior parte dell'ultimo esercizio finanziario;

- c) il requisito di cui al paragrafo 1, lettera c), se le soglie di cui alla lettera b) sono state raggiunte in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari.

3. Se raggiunge tutte le soglie di cui al paragrafo 2, un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base notifica tale informazione alla Commissione entro due mesi dal raggiungimento di tali soglie e fornisce alla Commissione le informazioni pertinenti relative alle soglie quantitative di cui al paragrafo 2. Tale notifica comprende le informazioni pertinenti relative alle soglie quantitative di cui al paragrafo 2 per ciascuno dei servizi di piattaforma di base dell'impresa che raggiunge le soglie di cui al paragrafo 2, lettera b).

Qualora la Commissione ritenga che un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base raggiunga tutte le soglie di cui al paragrafo 2, ma non ha tuttavia notificato l'informazione richiesta a norma del primo comma, la Commissione richiede, conformemente all'articolo 19, che l'impresa fornisca le informazioni pertinenti relative alle soglie quantitative di cui al paragrafo 2 entro dieci giorni lavorativi. Il fatto che l'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base non soddisfi la richiesta della Commissione formulata a norma dell'articolo 19 non impedisce alla Commissione di designare tale impresa come gatekeeper sulla base di qualsiasi altra informazione a sua disposizione. Se l'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base soddisfa la richiesta, la Commissione applica la procedura di cui al paragrafo 4.

4. La Commissione designa, senza indebito ritardo e al più tardi entro 45 giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni complete di cui al paragrafo 3, l'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base che soddisfa tutte le soglie di cui al paragrafo 2 come gatekeeper a meno che tale impresa presenti, con la propria notifica, argomentazioni sufficientemente fondate per dimostrare che, nelle circostanze relative al funzionamento del pertinente servizio di piattaforma di base, l'impresa eccezionalmente non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 pur raggiungendo tutte le soglie di cui al paragrafo 2.

Se l'impresa presenta argomentazioni sufficientemente fondate per dimostrare che eccezionalmente non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 pur raggiungendo tutte le soglie di cui al paragrafo 2, la Commissione designa l'impresa come gatekeeper, conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3, qualora giunga alla conclusione che l'impresa non è stata in grado di dimostrare che il pertinente servizio di piattaforma di base che fornisce non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1.

Se l'impresa che fornisce un servizio di piattaforma di base, che raggiunge le soglie quantitative di cui al paragrafo 2 ma ha presentato, conformemente al presente paragrafo, argomentazioni sufficientemente fondate per dimostrare che non soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1, non si conforma in maniera significativa alle misure di indagine disposte dalla Commissione al fine di valutare le argomentazioni dell'impresa e se tale mancata conformità persiste dopo che l'impresa è stata invitata a conformarsi entro un termine ragionevole e a presentare osservazioni, la Commissione ha facoltà di designare tale impresa come gatekeeper.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per integrare il presente regolamento precisando ulteriormente la metodologia volta a determinare se le soglie quantitative stabilite al paragrafo 2 sono raggiunte e per adeguare periodicamente tale metodologia, ove necessario, agli sviluppi tecnologici e di mercato.
- 5 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per adeguare periodicamente la metodologia di calcolo del numero di utenti finali attivi su base mensile e di utenti commerciali attivi su base annua di cui all'allegato del presente regolamento alla luce degli sviluppi tecnologici e di altro tipo dei servizi di piattaforma di base.
6. La Commissione può designare come gatekeeper, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 15, qualsiasi impresa che fornisce servizi di piattaforma di base che soddisfa ciascuno dei requisiti di cui al paragrafo 1 ma non raggiunge ciascuna delle soglie di cui al paragrafo 2.

A tal fine la Commissione tiene conto di alcuni o di tutti i seguenti elementi, nella misura in cui sono pertinenti per l'impresa in esame:

- a) le dimensioni, compresi fatturato e capitalizzazione di mercato, le attività e la posizione dell'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base;
- b) il numero di utenti commerciali che utilizzano il servizio di piattaforma di base per raggiungere gli utenti finali e il numero di utenti finali;

- c) gli effetti di rete e i vantaggi basati sui dati, in particolare in relazione all'accesso a dati personali o non personali e alla raccolta di tali dati da parte dell'impresa o alle capacità di analisi di quest'ultima;
- d) gli effetti di scala e in termini di portata di cui usufruisce l'impresa, anche per quanto riguarda i dati;
- e) il lock-in degli utenti commerciali o degli utenti finali, compresi i costi del passaggio ad altri fornitori e i pregiudizi comportamentali che riducono la capacità degli utenti commerciali e degli utenti finali di cambiare fornitore o ricorrere al multihoming;
- f) una struttura aziendale conglomerata o l'integrazione verticale dell'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base, consentendo ad esempio le sovvenzioni incrociate o la combinazione di dati da diverse fonti;
- g) altre caratteristiche strutturali aziendali o dei servizi.

Nell'effettuare tale valutazione, la Commissione tiene conto dei prevedibili sviluppi che interesseranno tali elementi.

Se l'impresa che fornisce un servizio di piattaforma di base che non raggiunge le soglie quantitative di cui al paragrafo 2 non si conforma alle misure di indagine disposte dalla Commissione in maniera significativa e se tale mancata conformità persiste dopo che l'impresa è stata invitata a conformarsi entro un termine ragionevole e a presentare osservazioni, la Commissione ha facoltà di designare tale impresa come gatekeeper sulla base dei fatti disponibili.

7. In relazione a ciascuna impresa designata come gatekeeper a norma del paragrafo 4 o del paragrafo 6, la Commissione elenca nella decisione di designazione i pertinenti servizi di piattaforma di base forniti nell'ambito della medesima impresa e che costituiscono singolarmente un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali, conformemente al paragrafo 1, lettera b).
8. Il gatekeeper garantisce l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 entro sei mesi dall'inserimento di un servizio di piattaforma di base nella decisione di designazione di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

Articolo 4

Riesame dello status dei gatekeeper

1. La Commissione può riconsiderare, modificare o revocare in qualsiasi momento, su richiesta o di propria iniziativa, una decisione adottata a norma dell'articolo 3 per uno dei seguenti motivi:
 - a) si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava la decisione;
 - b) la decisione si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.
2. La Commissione verifica periodicamente, e almeno ogni quattro anni, se i gatekeeper designati continuano a soddisfare i requisiti stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 1, o se nuove imprese che forniscono servizi di piattaforma di base soddisfano tali requisiti. Nell'ambito del riesame periodico si valuta inoltre l'eventuale necessità di adeguare l'elenco dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper, che costituiscono singolarmente un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

Se constatata, sulla base del riesame di cui al primo comma, che i fatti su cui si basava la designazione come gatekeeper delle imprese che forniscono servizi di piattaforma di base sono cambiati, la Commissione adotta una decisione in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 37 bis, paragrafo 2, che conferma, modifica o abroga la precedente decisione che designa l'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base come gatekeeper.

3. La Commissione pubblica e aggiorna costantemente l'elenco dei gatekeeper e l'elenco dei servizi di piattaforma di base per i quali essi sono tenuti all'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6.

Capo III

Pratiche dei gatekeeper che sono sleali o che limitano la contendibilità

Articolo 5

Obblighi dei gatekeeper

In relazione a ciascuno dei propri servizi di piattaforma di base identificati nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, un gatekeeper:

- a) non combina dati personali ricavati da alcuno di tali servizi di piattaforma di base con dati personali provenienti da qualsiasi ulteriore piattaforma di servizi di base o ulteriori servizi offerti dal gatekeeper o con dati personali provenienti da terzi e non fa accedere con registrazione gli utenti finali ad altri servizi del gatekeeper al fine di combinare dati personali, a meno che sia stata presentata all'utente finale la scelta specifica e che quest'ultimo abbia prestato il proprio consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679. Il gatekeeper può inoltre avvalersi della base giuridica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del regolamento (UE) 2016/679, se del caso;
- b) consente agli utenti commerciali di offrire gli stessi prodotti o servizi agli utenti finali attraverso servizi di intermediazione online di terzi a prezzi o condizioni diverse, in particolare in senso più favorevole, da quelle offerte attraverso i servizi di intermediazione online del gatekeeper;
- c) consente agli utenti commerciali di comunicare e promuovere offerte, anche a condizioni diverse, agli utenti finali acquisiti attraverso il servizio di piattaforma di base o attraverso altri canali e di stipulare contratti con tali utenti finali, a prescindere dal fatto che a tale fine essi si avvalgano o no dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper;

- c bis) consente agli utenti finali di accedere a contenuti, abbonamenti, componenti o altri elementi e di utilizzarli attraverso i servizi di piattaforma di base del gatekeeper avvalendosi dell'applicazione software di un utente commerciale, se gli utenti finali hanno acquistato tali elementi dall'utente commerciale in questione senza utilizzare i servizi di piattaforma di base del gatekeeper;
- d) si astiene dall'impedire agli utenti commerciali e agli utenti finali di sollevare questioni in materia di inosservanza del pertinente diritto dell'Unione o del diritto nazionale da parte del gatekeeper presso qualsiasi autorità pubblica competente, comprese le giurisdizioni nazionali, per quanto riguarda le pratiche dei gatekeeper, o si astiene dal limitare tale possibilità. Ciò lascia impregiudicato il diritto degli utenti commerciali e dei gatekeeper di fissare nei loro accordi le condizioni d'uso dei meccanismi legittimi di gestione dei reclami;
- e) si astiene dall'imporre agli utenti commerciali o agli utenti finali l'utilizzo, e nel caso degli utenti commerciali anche l'offerta, di un servizio di identificazione o pagamento del gatekeeper, o l'interoperabilità con lo stesso, nel contesto dei servizi offerti dagli utenti commerciali che si avvalgono dei servizi di piattaforma di base di tale gatekeeper;
- f) si astiene dall'imporre agli utenti commerciali o agli utenti finali l'abbonamento o l'iscrizione a qualsiasi ulteriore servizio di piattaforma di base identificato a norma dell'articolo 3 o che raggiunge le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), quale condizione per accedere, registrarsi o iscriversi a uno dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper identificato a norma del medesimo articolo;
- g) fornisce a inserzionisti ed editori cui eroga servizi pubblicitari, su loro richiesta, a titolo gratuito ed entro un mese dalla richiesta, informazioni relative al prezzo pagato dall'inserzionista o dall'editore, nonché all'importo o alla remunerazione versati all'editore, per la pubblicazione di una determinata inserzione e per ciascuno dei pertinenti servizi pubblicitari forniti dal gatekeeper.

Articolo 6

Obblighi dei gatekeeper che potranno essere oggetto di ulteriori specifiche a norma dell'articolo 7

1. In relazione a ciascuno dei propri servizi di piattaforma di base identificati nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, un gatekeeper:
 - a) si astiene dall'utilizzare, in concorrenza con gli utenti commerciali, dati non accessibili al pubblico generati nel quadro dell'utilizzo dei pertinenti servizi di piattaforma di base o servizi ausiliari da parte di tali utenti commerciali, compresi gli utenti finali di tali utenti commerciali, dei propri servizi di piattaforma di base o servizi ausiliari o forniti da tali utenti commerciali dei suoi servizi di piattaforma di base o servizi ausiliari o dagli utenti finali di tali utenti commerciali;
 - b) consente, anche a livello tecnico, agli utenti finali, di disinstallare qualsiasi applicazione software presente in un sistema operativo che il gatekeeper fornisce o controlla efficacemente con la stessa facilità di una qualunque applicazione software installata dall'utente finale in qualsiasi momento, come pure di modificare le impostazioni predefinite in un sistema operativo che indirizzano od orientano gli utenti finali verso prodotti o servizi offerti dal gatekeeper, fatta salva la possibilità per il gatekeeper di limitare tale disinstallazione in relazione alle applicazioni software essenziali per il funzionamento del sistema operativo o del dispositivo e la cui fornitura come applicazioni software autonome (standalone) di terzi è impossibile a livello tecnico;

- c) consente, anche a livello tecnico, l'installazione, l'uso effettivo e l'interoperabilità di applicazioni software o di negozi di applicazioni software di terzi che utilizzano sistemi operativi di tale gatekeeper o che sono interoperabili con essi e consente l'accesso a tali applicazioni software o negozi di applicazioni software con mezzi diversi dai pertinenti servizi di piattaforma di base di tale gatekeeper. Il gatekeeper ha facoltà di adottare, in misura strettamente necessaria e proporzionata, misure volte a garantire che le applicazioni software o i negozi di applicazioni software di terzi non presentino rischi per l'integrità dell'hardware o del sistema operativo fornito dal gatekeeper, a condizione che tali misure proporzionate siano debitamente giustificate dal gatekeeper. Inoltre il gatekeeper ha la facoltà di adottare, in misura strettamente necessaria e proporzionata, misure che permettono agli utenti finali di proteggere la sicurezza in relazione ad applicazioni software o negozi di applicazioni software di terzi;
- d) si astiene dal garantire un trattamento più favorevole in termini di posizionamento ai servizi e prodotti offerti dal gatekeeper stesso rispetto a servizi o prodotti analoghi di terzi e applica condizioni eque e non discriminatorie a tale posizionamento;
- e) si astiene dal limitare a livello tecnico o in altra maniera la possibilità per gli utenti finali di passare e di abbonarsi a servizi e applicazioni software diversi, cui hanno accesso avvalendosi del sistema operativo del gatekeeper; ciò vale anche per la scelta del servizio di accesso a internet da parte degli utenti finali;

- f) consente agli utenti commerciali e alle imprese che forniscono servizi ausiliari l'accesso allo stesso sistema operativo e alle stesse componenti hardware o software disponibili o utilizzati nella fornitura di servizi ausiliari da parte del gatekeeper e l'interoperabilità con gli stessi. In questi casi le condizioni di accesso e interoperabilità sono eque, ragionevoli e non discriminatorie. Un gatekeeper non altera negativamente le condizioni o la qualità dell'accesso e dell'interoperabilità forniti agli utenti commerciali e alle imprese che forniscono servizi ausiliari. Il gatekeeper ha facoltà di adottare, in misura strettamente necessaria e proporzionata, misure volte a garantire che i servizi ausiliari di terzi non presentino rischi per l'integrità del sistema operativo, delle componenti hardware o software fornite dal gatekeeper, a condizione che tali misure proporzionate siano debitamente giustificate dal gatekeeper;
- g) fornisce a inserzionisti ed editori, o a terzi autorizzati da inserzionisti ed editori, su loro richiesta e a titolo gratuito, l'accesso ai propri strumenti di misurazione delle prestazioni e le informazioni necessarie agli inserzionisti e agli editori affinché possano effettuare una verifica indipendente dell'offerta di spazio pubblicitario, compresi i dati aggregati;
- h) fornisce, su richiesta e a titolo gratuito, agli utenti finali o a terzi autorizzati da un utente finale l'effettiva portabilità dei dati generati mediante la loro attività nel contesto dell'utilizzo dei pertinenti servizi di piattaforma di base e, in particolare, fornisce a titolo gratuito strumenti per agevolare l'effettivo esercizio di tale portabilità dei dati, in linea con il regolamento (UE) 2016/679, anche per mezzo della fornitura di un accesso continuo e in tempo reale;

- i) fornisce a titolo gratuito agli utenti commerciali, o a terzi autorizzati da un utente commerciale, su richiesta, un accesso efficace, di elevata qualità, continuo e in tempo reale a dati aggregati e non aggregati, compresi i dati personali, e garantisce alle stesse condizioni l'uso di tali dati, che sono forniti o generati nel contesto dell'uso dei pertinenti servizi di piattaforma di base o servizi ausiliari da parte di tali utenti commerciali e degli utenti finali che si avvalgono di prodotti o servizi forniti da tali utenti commerciali; quanto ai dati personali, vi fornisce accesso e ne garantisce l'uso solo se i dati sono direttamente connessi con l'uso effettuato dall'utente finale in relazione ai prodotti o servizi offerti dal pertinente utente commerciale mediante il pertinente servizio di piattaforma di base e nel caso in cui l'utente finale accetta tale condivisione esprimendo il suo consenso;
- j) garantisce alle imprese terze che forniscono motori di ricerca online, su loro richiesta, l'accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie a dati relativi a posizionamento, ricerca, click e visualizzazione per quanto concerne le ricerche gratuite e a pagamento generate dagli utenti finali sui motori di ricerca online del gatekeeper, fatta salva l'anonimizzazione dei dati relativi a ricerca, click e visualizzazione che costituiscono dati personali;
- k) applica condizioni generali eque, ragionevoli e non discriminatorie per l'accesso degli utenti commerciali ai propri negozi di applicazioni software, designati a norma dell'articolo 3 del presente regolamento;
- l) si astiene dal rendere sproporzionate le condizioni per la cessazione di un servizio di piattaforma di base e fa sì che tali condizioni possano essere esercitate senza difficoltà eccessive.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i dati non accessibili al pubblico comprendono tutti i dati aggregati e non aggregati generati dagli utenti commerciali che possono essere ricavati o raccolti attraverso le attività commerciali degli utenti commerciali o dei loro clienti sul servizio di piattaforma di base del gatekeeper.

3. Se del caso, la Commissione può adottare un atto delegato a norma dell'articolo 10 per estendere uno o più degli obblighi di cui al paragrafo 1 ad altri servizi di piattaforma di base elencati all'articolo 2, punto 2).

Articolo 7

Osservanza degli obblighi imposti ai gatekeeper

1. Il gatekeeper garantisce e dimostra il rispetto degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6. Le misure attuate dal gatekeeper per garantire l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 sono efficaci ai fini del conseguimento dell'obiettivo del pertinente obbligo. Il gatekeeper garantisce che tali misure siano attuate nel rispetto del diritto applicabile, in particolare del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE, nonché della legislazione in materia di cibersicurezza, protezione dei consumatori e sicurezza dei prodotti.
2. Di propria iniziativa o su richiesta di un gatekeeper conformemente al paragrafo 3, la Commissione può avviare un procedimento in conformità dell'articolo 18 e, con una decisione adottata conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 37 bis, paragrafo 2, può precisare le misure che il gatekeeper interessato deve attuare per garantire un'osservanza effettiva degli obblighi di cui all'articolo 6 e, in caso di elusione a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6. La Commissione adotta una decisione a norma del presente paragrafo entro sei mesi dall'avvio del procedimento a norma dell'articolo 18.
3. Il gatekeeper può richiedere che la Commissione avvii un dialogo al fine di determinare se le misure che il gatekeeper intende attuare o ha attuato per garantire la conformità all'articolo 6 siano efficaci ai fini del conseguimento dell'obiettivo del pertinente obbligo nelle circostanze specifiche del gatekeeper.

La Commissione ha la facoltà di decidere se avviare tale dialogo nel rispetto della parità di trattamento, della proporzionalità e del principio di buona amministrazione.

Un gatekeeper presenta, assieme alla sua domanda, una richiesta motivata per spiegare in particolare i motivi per cui le misure che intende attuare o ha attuato siano efficaci ai fini del conseguimento dell'obiettivo del pertinente obbligo nelle circostanze specifiche.

4. Nell'ambito del procedimento di cui al paragrafo 2, la Commissione può decidere di invitare terzi interessati a presentare osservazioni in relazione alle misure cui il gatekeeper dà attuazione.
5. I paragrafi 2 e 3 del presente articolo lasciano impregiudicati i poteri conferiti alla Commissione dagli articoli 25, 26 e 27.
6. In vista dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 2, la Commissione comunica le proprie constatazioni preliminari entro tre mesi dall'apertura del procedimento. Nelle constatazioni preliminari la Commissione illustra le misure che intende adottare o che ritiene debbano essere adottate dal gatekeeper interessato al fine di rispondere in maniera efficace alle constatazioni preliminari. I terzi interessati possono essere invitati a presentare osservazioni sui principali elementi delle constatazioni preliminari entro un termine fissato dalla Commissione.
7. Nello specificare le misure di cui al paragrafo 2 la Commissione garantisce che le misure siano efficaci ai fini del conseguimento degli obiettivi del pertinente obbligo e proporzionate nelle circostanze specifiche relative al gatekeeper e al servizio in questione.
8. Ai fini della specifica degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere j) e k), la Commissione valuta altresì se le misure previste o attuate garantiscano che non sussista un ulteriore squilibrio in termini di diritti e obblighi per gli utenti commerciali e che le misure stesse non conferiscano al gatekeeper un vantaggio sproporzionato rispetto al servizio fornito da quest'ultimo agli utenti commerciali.

Articolo 8
Sospensione

1. La Commissione può in via eccezionale sospendere, integralmente o in parte, agendo su richiesta motivata del gatekeeper, un obbligo specifico sancito dagli articoli 5 e 6 per un servizio di piattaforma di base identificato a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, mediante decisione adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37 bis, paragrafo 2, se il gatekeeper dimostra che l'osservanza di tale obbligo specifico metterebbe a rischio, a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al controllo del gatekeeper, la redditività economica dell'attività del gatekeeper nell'Unione, e solo nella misura e per la durata necessarie a far fronte a tale minaccia alla sua redditività. Nella decisione di sospensione la Commissione può specificare intervalli inferiori a un anno per il riesame della decisione conformemente al paragrafo 2. La Commissione si prefigge di adottare la decisione di sospensione senza indugio e al più tardi entro tre mesi dalla ricezione di una richiesta motivata completa.
2. Se la sospensione è concessa a norma del paragrafo 1, la Commissione riesamina con cadenza almeno annua la sua decisione di sospensione. A seguito di tale riesame la Commissione revoca in toto o in parte la sospensione o decide che le condizioni di cui al paragrafo 1 continuano a essere soddisfatte.
3. Nei casi urgenti, la Commissione può, agendo su richiesta motivata di un gatekeeper, sospendere provvisoriamente l'applicazione del pertinente obbligo in relazione a uno o più singoli servizi di piattaforma di base già prima della decisione a norma del paragrafo 1.

Nel valutare la richiesta, la Commissione tiene conto in particolare dell'impatto dell'osservanza dell'obbligo specifico sulla redditività economica dell'attività del gatekeeper nell'Unione, nonché su terzi. La sospensione può essere subordinata a condizioni e obblighi definiti dalla Commissione al fine di garantire un giusto equilibrio tra tali interessi e gli obiettivi del presente regolamento. Una siffatta richiesta può essere presentata e accolta in qualsiasi momento in attesa della valutazione della Commissione a norma del paragrafo 1.

Articolo 9

Esenzione per motivi di salute pubblica e sicurezza pubblica

1. La Commissione, agendo su richiesta motivata di un gatekeeper o di propria iniziativa, può esentare tale gatekeeper, integralmente o in parte, mediante decisione adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37 bis, paragrafo 2, da un obbligo specifico sancito dagli articoli 5 e 6 in relazione a un singolo servizio di piattaforma di base identificato a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, se tale esenzione è giustificata in base ai motivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo. La Commissione adotta la decisione di esenzione senza indugio al più tardi entro tre mesi dalla ricezione di una richiesta motivata completa.
- 1 bis. In caso di esenzione concessa a norma del paragrafo 1, la Commissione riesamina la decisione di esenzione se i motivi che giustificavano l'esenzione non sussistono più o perlomeno con cadenza annuale. A seguito di tale riesame la Commissione revoca in toto o in parte l'esenzione o decide che le condizioni di cui al paragrafo 1 continuano a essere soddisfatte.
2. Un'esenzione a norma del paragrafo 1 può essere concessa soltanto per motivi di:
 - b) salute pubblica;
 - c) sicurezza pubblica.
3. Nei casi urgenti, la Commissione può, agendo su richiesta motivata di un gatekeeper o di propria iniziativa, sospendere provvisoriamente l'applicazione del pertinente obbligo in relazione a uno o più singoli servizi di piattaforma di base già prima della decisione a norma del paragrafo 1.

Nel valutare la richiesta la Commissione tiene conto in particolare dell'impatto dell'osservanza dell'obbligo specifico sui motivi di cui al paragrafo 2 nonché degli effetti sul gatekeeper interessato e su terzi. La sospensione può essere subordinata a condizioni e obblighi definiti dalla Commissione al fine di garantire un giusto equilibrio tra gli obiettivi perseguiti dai motivi di cui al paragrafo 2 e gli obiettivi del presente regolamento. Una siffatta richiesta può essere presentata e accolta in qualsiasi momento in attesa della valutazione della Commissione a norma del paragrafo 1.

Articolo 9 bis

Relazioni

1. Entro sei mesi dalla designazione a norma dell'articolo 3, e in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 8, il gatekeeper trasmette alla Commissione una relazione nella quale descrive in modo dettagliato e trasparente le misure che ha attuato per garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6. Tale relazione è aggiornata almeno una volta all'anno.
2. Entro sei mesi dalla designazione a norma dell'articolo 3, il gatekeeper pubblica e trasmette alla Commissione una sintesi non riservata della relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione pubblica senza indugio la sintesi non riservata della relazione. Tale sintesi non riservata è aggiornata non appena viene aggiornata la relazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 10

Aggiornamento degli obblighi imposti ai gatekeeper

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per integrare gli obblighi esistenti sanciti dagli articoli 5 e 6. L'integrazione degli obblighi esistenti si basa su un'indagine di mercato a norma dell'articolo 17, che ha individuato la necessità di aggiornare tali obblighi per affrontare pratiche che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o che sono sleali in maniera analoga alle pratiche oggetto degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6.

L'ambito di applicazione di un atto delegato adottato conformemente al primo comma è limitato a:

- (a) estendere un obbligo che si applica solo in relazione a determinati servizi di piattaforma di base ad altri servizi di piattaforma di base elencati all'articolo 2, punto 2);
- (b) estendere un obbligo che va a beneficio di un determinato sottoinsieme di utenti commerciali o utenti finali affinché altri sottoinsiemi di utenti commerciali o utenti finali possano beneficiarne;
- (c) specificare la modalità di esecuzione degli obblighi dei gatekeeper di cui agli articoli 5 e 6 al fine di garantire l'effettiva osservanza di tali obblighi;
- (d) estendere un obbligo che si applica solo in relazione a determinati servizi ausiliari affinché si applichi anche ad altri servizi ausiliari;
- (e) estendere un obbligo che si applica solo in relazione a determinati tipi di dati affinché si applichi anche ad altri tipi di dati;
- (f) aggiungere ulteriori condizioni nel caso in cui un obbligo imponga determinate condizioni al comportamento di un gatekeeper; o
- (g) applicare un obbligo che disciplina la relazione tra diversi servizi di piattaforma di base del gatekeeper alla relazione tra un servizio di piattaforma di base e altri servizi del gatekeeper.

2. Si ritiene che una pratica ai sensi del paragrafo 1 sia sleale o limiti la contendibilità dei servizi di piattaforma di base nei seguenti casi:
- a) si è venuto a creare uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi degli utenti commerciali e il gatekeeper trae un vantaggio dagli utenti commerciali che non è proporzionato al servizio fornito da tale gatekeeper a tali utenti commerciali; o
 - b) è stata adottata da un gatekeeper e può ostacolare l'innovazione e limitare la scelta per gli utenti commerciali e gli utenti finali in quanto:
 - i. incide o rischia di incidere sulla contendibilità di un servizio di piattaforma di base o di altri servizi nel settore digitale in maniera duratura a causa della creazione o del rafforzamento di barriere che impediscono ad altre imprese di emergere o espandersi come fornitori di un servizio di piattaforma di base o di altri servizi nel settore digitale; o
 - ii. impedisce ad altri operatori di avere lo stesso accesso del gatekeeper a un input chiave.

Articolo 11
Antielusione

- 1 bis. Un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base non segmenta, divide, suddivide, frammenta o separa in alcun modo tali servizi mediante mezzi contrattuali, commerciali, tecnici o di qualsiasi altro tipo per eludere le soglie quantitative di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
- 1 ter. Se sospetta che l'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base abbia adottato le pratiche di cui al paragrafo 1, la Commissione può richiedere a tale impresa tutte le informazioni che ritiene necessarie per determinare se l'impresa interessata abbia messo in atto pratiche di frammentazione dei servizi di piattaforma di base di cui al paragrafo -1 bis.

1. Un gatekeeper garantisce la piena ed effettiva osservanza degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6. L'attuazione degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, che si applicano in relazione ai servizi di piattaforma di base elencati all'articolo 3, paragrafo 7, non è pregiudicata da alcun comportamento del gatekeeper, compreso il ricorso a tecniche comportamentali o alla progettazione di interfacce che compromettano l'efficacia degli articoli 5 e 6, a prescindere dalla natura contrattuale, commerciale, tecnica o di qualsiasi altro tipo del comportamento.
2. Nei casi in cui è richiesto un consenso per la raccolta e il trattamento dei dati personali al fine di garantire la conformità al presente regolamento, un gatekeeper adotta i provvedimenti necessari per consentire agli utenti commerciali di ottenere direttamente il consenso necessario al loro trattamento, ove richiesto a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE, o per conformarsi in altro modo alle norme e ai principi dell'Unione in materia di protezione dei dati e privacy, anche fornendo agli utenti commerciali, ove opportuno, dati debitamente anonimizzati. Il gatekeeper non rende l'ottenimento di tale consenso da parte dell'utente commerciale più oneroso di quanto non sia previsto per i propri servizi.
3. Un gatekeeper non altera negativamente le condizioni o la qualità dei servizi di piattaforma di base forniti agli utenti commerciali o agli utenti finali che si avvalgono dei diritti o delle scelte di cui agli articoli 5 e 6 né rende l'avvalersi di tali diritti o scelte oltremodo difficile.
4. Qualora un gatekeeper eluda o tenti di eludere uno degli obblighi di cui all'articolo 5 o 6 secondo una delle modalità descritte ai paragrafi da 1 a 3 di cui sopra, la Commissione può avviare un procedimento a norma dell'articolo 18 e adottare una decisione a norma dell'articolo 7 specificando le misure che il gatekeeper interessato deve attuare.
5. Il paragrafo 4 lascia impregiudicati i poteri conferiti alla Commissione dagli articoli 25, 26 e 27.

Articolo 12

Obbligo di informazione in merito alle concentrazioni

1. Un gatekeeper informa la Commissione di qualsiasi progetto di concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 che coinvolga un altro gatekeeper, un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base o qualsiasi altro servizio fornito nel settore digitale, a prescindere dal fatto che sia notificabile a un'autorità dell'Unione garante della concorrenza a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 o a un'autorità nazionale della concorrenza competente ai sensi delle norme nazionali sulle concentrazioni.

Un gatekeeper informa la Commissione di una siffatta concentrazione almeno due mesi prima della relativa attuazione e a seguito della conclusione dell'accordo, dell'annuncio dell'offerta pubblica o dell'acquisizione di una partecipazione di controllo.

2. Le informazioni fornite dal gatekeeper a norma del paragrafo 1 descrivono almeno le imprese interessate dalla concentrazione, il loro fatturato annuo nel SEE e a livello mondiale, il loro settore di attività, comprese le attività direttamente connesse alla concentrazione, il valore di transazione o una stima dello stesso, una sintesi relativa alla concentrazione, comprese la sua natura e motivazione, nonché un elenco degli Stati membri interessati dall'operazione.

Le informazioni fornite dal gatekeeper descrivono inoltre, per tutti i pertinenti servizi di piattaforma di base, il rispettivo fatturato annuo nel SEE, il loro numero di utenti commerciali attivi su base annua e il numero di utenti finali attivi su base mensile.

3. Se, a seguito di una concentrazione di cui al paragrafo 1, altri servizi di piattaforma di base raggiungono individualmente le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), il gatekeeper in questione informa in merito la Commissione entro tre mesi dalla realizzazione della concentrazione e fornisce alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

4. La Commissione informa gli Stati membri di tutte le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 e pubblica una sintesi relativa alla concentrazione, specificando i partecipanti all'operazione, il loro settore di attività, la natura della concentrazione e l'elenco degli Stati membri interessati dall'operazione. La Commissione tiene conto del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali.

Articolo 13

Obbligo di audit

Un gatekeeper presenta alla Commissione entro sei mesi dalla sua designazione a norma dell'articolo 3 una descrizione sottoposta a audit indipendente delle tecniche di profilazione degli utenti finali applicate dal gatekeeper ai suoi servizi di piattaforma di base identificati a norma dell'articolo 3 o nell'ambito di tali servizi.

Il gatekeeper mette a disposizione del pubblico una panoramica della descrizione sottoposta a audit, tenendo conto di eventuali limitazioni relative ai segreti aziendali. La descrizione e la relativa panoramica accessibile al pubblico sono aggiornate almeno una volta all'anno.

Capo IV

Indagine di mercato

Articolo 14

Avvio di un'indagine di mercato

1. Quando intende procedere a un'indagine di mercato in vista dell'eventuale adozione di decisioni a norma degli articoli 15, 16 e 17, la Commissione adotta una decisione di avvio di un'indagine di mercato.
- 1 bis. La Commissione può esercitare i propri poteri di indagine a norma del presente regolamento prima di avviare un'indagine di mercato a norma del paragrafo 1.

2. La decisione di avvio indica:
 - a) la data di avvio dell'indagine;
 - b) la descrizione della questione oggetto dell'indagine;
 - c) le finalità dell'indagine.
3. La Commissione può riaprire un'indagine di mercato che ha chiuso nei seguenti casi:
 - a) si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava la decisione;
 - b) la decisione si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.

Articolo 15

Indagine di mercato per la designazione di gatekeeper

1. La Commissione può, di propria iniziativa, procedere a un'indagine di mercato al fine di valutare l'opportunità di designare un'impresa come gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, o al fine di identificare servizi di piattaforma di base per un gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 7. Essa si adopera per concludere la propria indagine adottando una decisione entro dodici mesi dall'avvio dell'indagine di mercato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37 bis, paragrafo 2.
2. Nel corso di un'indagine di mercato a norma del paragrafo 1, la Commissione si adopera per comunicare le proprie constatazioni preliminari all'impresa interessata entro sei mesi dall'avvio dell'indagine. Nelle constatazioni preliminari la Commissione spiega se ritiene opportuno, in via provvisoria, designare l'impresa come gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, ed elenca, a titolo provvisorio, i pertinenti servizi di piattaforma di base a norma dell'articolo 3, paragrafo 7.

3. Se l'impresa raggiunge le soglie stabilite dall'articolo 3, paragrafo 2, ma ha presentato argomentazioni sufficientemente fondate in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, la Commissione si adopera per concludere l'indagine di mercato entro cinque mesi dal relativo avvio con una decisione a norma del paragrafo 1. In tal caso la Commissione si adopera per comunicare all'impresa le proprie constatazioni preliminari a norma del paragrafo 2 entro tre mesi dall'avvio dell'indagine.
4. Se la Commissione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, designa come gatekeeper un'impresa che non detiene ancora una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività, ma che prevedibilmente acquisirà una siffatta posizione nel prossimo futuro, la Commissione dichiara applicabili al gatekeeper solo gli obblighi sanciti dall'articolo 5, lettere b) e d), e dall'articolo 6, paragrafo 1, lettere e), f), h) e i), come specificato nella decisione di designazione. La Commissione dichiara applicabili solo quegli obblighi appropriati e necessari per impedire che il gatekeeper in questione consegua con mezzi sleali una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività. La Commissione riesamina una siffatta designazione secondo la procedura stabilita dall'articolo 4.

Articolo 16

Indagine di mercato su un'inosservanza sistematica

1. La Commissione può condurre un'indagine di mercato allo scopo di accertare se un gatekeeper sia colpevole di inosservanza sistematica. Se l'indagine di mercato dimostra che il gatekeeper ha violato sistematicamente uno o più obblighi sanciti dall'articolo 5 o 6 e ha mantenuto, rafforzato e ampliato la sua posizione di gatekeeper in relazione alle caratteristiche di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione può imporre a tale gatekeeper, mediante decisione adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37 bis, paragrafo 2, qualsiasi rimedio comportamentale o strutturale proporzionato alla violazione commessa e necessario per garantire il rispetto del presente regolamento. La Commissione conclude la propria indagine adottando una decisione entro dodici mesi dall'avvio dell'indagine di mercato.

2. La Commissione può imporre solo rimedi strutturali a norma del paragrafo 1 se non esiste un rimedio comportamentale parimenti efficace o se un rimedio comportamentale parimenti efficace risulterebbe più oneroso, per il gatekeeper interessato, del rimedio strutturale.
3. Si considera che un gatekeeper abbia violato sistematicamente gli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 se la Commissione ha emesso nei confronti di un gatekeeper almeno tre decisioni relative all'inosservanza, a norma dell'articolo 25, in relazione a uno dei suoi servizi di piattaforma di base entro un periodo di cinque anni precedente l'adozione della decisione di avvio di un'indagine di mercato in vista dell'eventuale adozione di una decisione a norma del presente articolo.
4. Si considera che un gatekeeper abbia consolidato o ampliato la propria posizione di gatekeeper in relazione alle caratteristiche di cui all'articolo 3, paragrafo 1, se il suo impatto sul mercato interno è cresciuto ulteriormente, se la sua importanza in qualità di punto di accesso affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali è ulteriormente aumentata o se il gatekeeper detiene una posizione ulteriormente consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività.
5. La Commissione comunica le proprie obiezioni al gatekeeper interessato entro sei mesi dall'apertura delle indagini. La Commissione spiega nelle sue obiezioni se ritiene in via preliminare che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 e quale rimedio o quali rimedi ritiene, in via preliminare, necessari e proporzionati.
6. La Commissione può in qualsiasi momento prorogare la durata di un'indagine di mercato in corso se tale proroga è giustificata da motivi oggettivi e proporzionata. La proroga può applicarsi al termine entro il quale la Commissione deve sollevare le proprie obiezioni o al termine per l'adozione della decisione finale. La durata totale della proroga o delle proroghe a norma del presente paragrafo non supera i sei mesi. La Commissione può tener conto degli impegni a norma dell'articolo 23 e renderli vincolanti nella sua decisione.

Articolo 17

Indagine di mercato su nuovi servizi e nuove pratiche

La Commissione può procedere a un'indagine di mercato al fine di valutare se è opportuno aggiungere uno o più servizi del settore digitale all'elenco di servizi di piattaforma di base o al fine di individuare tipi di pratiche che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o tipi di pratiche che sono sleali e che non sono affrontati in maniera efficace dal presente regolamento. La Commissione presenta una relazione pubblica al più tardi entro 24 mesi dall'avvio dell'indagine di mercato. Nella sua valutazione la Commissione tiene conto di tutti i risultati pertinenti dei procedimenti avviati a norma degli articoli 101 e 102 TFUE in materia di mercati digitali, nonché di ogni altro sviluppo pertinente.

Ove opportuno, la relazione è accompagnata:

- a) da una proposta di modifica del presente regolamento volta a inserire altri servizi del settore digitale nell'elenco dei servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2) o a introdurre nuovi obblighi all'articolo 5 o 6; o
- b) da un progetto di atto delegato che integri gli obblighi sanciti dall'articolo 5 o 6, come previsto dall'articolo 10.

Se del caso, la proposta di modifica del presente regolamento di cui alla lettera a) può anche proporre di eliminare servizi esistenti dall'elenco dei servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2), o di eliminare obblighi esistenti dall'articolo 5 o 6.

Capo V

Poteri di indagine, di esecuzione e di monitoraggio

Articolo 18

Apertura di procedimenti

1. Se intende condurre procedimenti in vista dell'eventuale adozione di decisioni a norma degli articoli 7, 25 e 26, la Commissione adotta una decisione di apertura di un procedimento.
2. La Commissione può esercitare i propri poteri di indagine a norma del presente regolamento prima di avviare procedimenti.

Articolo 19

Richiesta di informazioni

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatili dal presente regolamento, la Commissione può, mediante semplice domanda o mediante decisione, richiedere alle imprese e alle associazioni di imprese di fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può altresì chiedere l'accesso a dati e algoritmi delle imprese e chiedere chiarimenti in merito mediante semplice domanda o mediante decisione.
3. Nell'inviare una semplice domanda di informazioni a un'impresa o associazione di imprese, la Commissione indica la base giuridica e lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite nonché le sanzioni previste dall'articolo 26 nel caso in cui siano fornite informazioni o chiarimenti incompleti, inesatti o fuorvianti.
4. Quando richiede alle imprese e alle associazioni di imprese di comunicare informazioni mediante decisione, la Commissione indica la base giuridica e lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine entro il quale esse devono essere fornite. Quando richiede alle imprese di fornire accesso a dati e algoritmi, la Commissione indica la base giuridica e lo scopo della domanda e stabilisce un termine entro il quale tale accesso deve essere fornito. Indica inoltre le sanzioni previste dall'articolo 26 e indica o commina le penalità di mora di cui all'articolo 27. Fa menzione inoltre del diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione.

5. L'obbligo di fornire le informazioni richieste incombe, a nome dell'impresa o associazione di imprese interessate, alle imprese o associazioni di imprese o ai loro rappresentanti e, se si tratta di persone giuridiche, di società, o di associazioni non dotate di personalità giuridica, a coloro che, per legge o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste a nome dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.
- 5 bis. La Commissione trasmette senza indugio una copia della semplice domanda o della decisione di richiesta di informazioni all'autorità competente responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, nello Stato membro nel cui territorio è stabilita l'impresa o l'associazione di imprese.
6. Su richiesta della Commissione le autorità competenti degli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni in loro possesso che sono necessarie all'assolvimento dei compiti affidatili dal presente regolamento.

Articolo 20

Potere di procedere ad audizioni e raccogliere dichiarazioni

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatili dal presente regolamento, la Commissione può sentire ogni persona fisica o giuridica che vi acconsenta ai fini della raccolta di informazioni relative all'oggetto di un'indagine. La Commissione ha il diritto di registrare tale audizione mediante qualsiasi mezzo tecnico.
2. Se un'audizione ai sensi del paragrafo 1 si svolge nei locali di un'impresa, la Commissione informa l'autorità competente responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, nello Stato membro nel cui territorio ha luogo l'audizione. I funzionari di tale autorità competente possono, su richiesta di quest'ultima, assistere i funzionari della Commissione e le altre persone che li accompagnano incaricati di svolgere l'audizione.

Articolo 21

Poteri di effettuare accertamenti

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatili dal presente regolamento, la Commissione può effettuare tutti gli accertamenti necessari nei confronti di un'impresa o associazione di imprese.

- 1 bis. I funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a procedere agli accertamenti dispongono dei seguenti poteri:
 - a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese e associazioni di imprese;

 - b) esaminare i libri e qualsiasi altro documento relativo all'attività dell'azienda, su qualsiasi forma di supporto;

 - c) prendere o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei suddetti libri e documenti;

 - d) richiedere all'impresa o associazione di imprese di fornire l'accesso all'organizzazione, al funzionamento, al sistema informatico, agli algoritmi, alla gestione dei dati e ai comportamenti commerciali dell'impresa o associazione di imprese nonché chiarimenti in merito, come anche di registrare o documentare i chiarimenti forniti;

 - e) apporre sigilli ai locali e ai libri o documenti aziendali per la durata degli accertamenti e nella misura necessaria al loro espletamento;

 - f) chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'impresa o dell'associazione di imprese chiarimenti relativi a fatti o documenti inerenti all'oggetto e allo scopo dell'accertamento e verbalizzarne le risposte;

2. Gli accertamenti possono essere effettuati anche con l'assistenza di auditor o esperti nominati dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 2 nonché dell'autorità competente responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, nello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento.
3. Nel corso degli accertamenti la Commissione, gli auditor o gli esperti da essa nominati nonché l'autorità competente responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, nello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento possono chiedere all'impresa o associazione di imprese di fornire l'accesso all'organizzazione, al funzionamento, al sistema informatico, agli algoritmi, alla gestione dei dati e ai comportamenti commerciali dell'impresa o associazione di imprese nonché chiarimenti in merito. La Commissione e gli auditor o gli esperti da essa nominati nonché l'autorità competente responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, nello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento possono rivolgere domande a qualsiasi rappresentante o membro del personale.
- 3 bis. I funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a procedere a un accertamento esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisa l'oggetto e lo scopo dell'accertamento stesso, nonché le sanzioni previste dall'articolo 26 qualora i libri e gli altri documenti connessi all'azienda richiesti siano presentati in modo incompleto e le risposte fornite alle domande poste a norma dei paragrafi 1 bis e 3 siano inesatte o fuorvianti. In tempo utile prima dell'accertamento, la Commissione avvisa l'autorità garante della concorrenza dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuto.
4. Le imprese o associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi ad accertamenti disposti dalla Commissione mediante decisione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo della visita, ne fissa la data di inizio e indica le sanzioni previste agli articoli 26 e 27 nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione. La Commissione adotta tali decisioni previa consultazione dell'autorità competente responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, nello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento.

5. I funzionari dell'autorità competente responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, nello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento nonché le persone autorizzate o nominate da detta autorità prestano attivamente assistenza, su richiesta di tale autorità o della Commissione, ai funzionari e alle altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione. Dispongono a tal fine dei poteri definiti ai paragrafi 1 bis e 3.
6. Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione constatino che un'impresa o associazione di imprese si oppone a un accertamento disposto a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta l'assistenza necessaria per consentire loro di effettuare l'accertamento, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge.
7. Se l'assistenza di cui al paragrafo 6 richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria ai sensi della legislazione nazionale, si provvede a richiedere tale autorizzazione. Essa può anche essere richiesta in via preventiva.
8. Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 7, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione della Commissione e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'accertamento. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere alla Commissione, direttamente o tramite l'autorità competente dello Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, di fornire chiarimenti dettagliati, in particolare in merito ai motivi per i quali la Commissione sospetta una violazione del presente regolamento nonché alla gravità della presunta violazione e alla natura del coinvolgimento dell'impresa interessata. Tuttavia l'autorità giudiziaria nazionale non può né mettere in discussione la necessità dell'accertamento né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo della Commissione. Solo la Corte di giustizia esercita il controllo di legittimità sulla decisione della Commissione.

Articolo 22

Misure cautelari

1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per gli utenti commerciali o gli utenti finali dei gatekeeper, la Commissione può, mediante decisione adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37 bis, paragrafo 2, adottare misure cautelari nei confronti del gatekeeper, ove constati prima facie la sussistenza di un'infrazione dell'articolo 5 o 6.
2. Una decisione a norma del paragrafo 1 può essere adottata solo nel contesto di procedimenti aperti in vista dell'eventuale adozione di una decisione di inosservanza a norma dell'articolo 25, paragrafo 1. La decisione è applicabile per un determinato periodo di tempo e può, se necessario e opportuno, essere rinnovata.

Articolo 23

Impegni

1. Qualora nel corso dei procedimenti a norma dell'articolo 16 o 25 il gatekeeper interessato offra di assumersi impegni relativi ai pertinenti servizi di piattaforma di base tali da garantire l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6, la Commissione può, mediante decisione adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37 bis, paragrafo 2, rendere tali impegni vincolanti per tale gatekeeper e dichiarare che il proprio intervento non è più giustificato.
2. La Commissione può, su richiesta o di propria iniziativa, riaprire mediante decisione i pertinenti procedimenti nei seguenti casi:
 - a) si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava la decisione;
 - b) il gatekeeper interessato contravviene agli impegni assunti;
 - c) la decisione si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti trasmesse dalle parti.

3. Qualora ritenga che gli impegni presentati dal gatekeeper interessato non siano tali da garantire l'effettiva osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6, la Commissione chiarisce le ragioni per cui non rende vincolanti tali impegni nella decisione che conclude il pertinente procedimento.

Articolo 24

Monitoraggio degli obblighi e delle misure

1. La Commissione può adottare i provvedimenti necessari per monitorare l'attuazione e l'osservanza effettive degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 e delle decisioni adottate a norma degli articoli 7, 16, 22 e 23. Tali provvedimenti possono comprendere in particolare l'imposizione dell'obbligo per il gatekeeper di conservare tutti i documenti ritenuti pertinenti per valutare l'attuazione e il rispetto di tali obblighi e decisioni da parte del gatekeeper.
2. I provvedimenti adottati a norma del paragrafo 1 possono comprendere la nomina di esperti e auditor esterni indipendenti, nonché di esperti e auditor designati dalle autorità competenti degli Stati membri, che assistano la Commissione ai fini del monitoraggio di obblighi e misure e le forniscano consulenze o conoscenze specifiche.

Articolo 25

Inosservanza

1. La Commissione adotta una decisione relativa all'inosservanza secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37 bis, paragrafo 2, se constata che un gatekeeper non rispetta una o più delle seguenti disposizioni:
 - a) ciascuno degli obblighi sanciti dall'articolo 5 o 6;
 - b) le misure specificate in una decisione adottata a norma dell'articolo 7, paragrafo 2;
 - c) le misure disposte a norma dell'articolo 16, paragrafo 1;

- d) le misure cautelari disposte a norma dell'articolo 22; o
 - e) gli impegni resi giuridicamente vincolanti a norma dell'articolo 23.
2. Prima di adottare la decisione a norma del paragrafo 1 la Commissione comunica al gatekeeper interessato le proprie constatazioni preliminari. Nelle constatazioni preliminari la Commissione illustra le misure che intende adottare o che ritiene debbano essere adottate dal gatekeeper interessato al fine di rispondere in maniera efficace alle constatazioni preliminari.
 3. Nella decisione relativa all'inosservanza a norma del paragrafo 1 la Commissione ingiunge al gatekeeper di porre fine all'inosservanza entro un termine adeguato e di fornire chiarimenti su come intende conformarsi alla decisione.
 4. Il gatekeeper fornisce alla Commissione la descrizione delle misure adottate per garantire la conformità alla decisione relativa all'inosservanza adottata a norma del paragrafo 1.
 5. Se constata che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la Commissione chiude le indagini mediante decisione.

Articolo 26

Ammende

1. Nella decisione adottata a norma dell'articolo 25 la Commissione può irrogare a un gatekeeper ammende il cui importo non supera il 10 % del fatturato totale di quest'ultimo realizzato a livello mondiale nel corso del precedente esercizio finanziario se constata che il gatekeeper, intenzionalmente o per negligenza, non rispetta:
 - a) ciascuno degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6;
 - b) le misure specificate dalla Commissione in virtù di una decisione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2;
 - c) le misure disposte a norma dell'articolo 16, paragrafo 1;
 - d) una decisione che dispone misure cautelari a norma dell'articolo 22; o
 - e) un impegno reso vincolante mediante decisione a norma dell'articolo 23.

2. La Commissione può, mediante decisione, irrogare alle imprese e alle associazioni di imprese ammende il cui importo non superi l'1 % del loro fatturato totale realizzato a livello mondiale nel corso del precedente esercizio finanziario se esse, intenzionalmente o per negligenza:
- a bis) non rispettano l'obbligo di notifica alla Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3;
- a) non forniscono entro il termine previsto le informazioni richieste ai fini della valutazione della loro designazione come gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, o forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti;
- b) non notificano informazioni richieste a norma dell'articolo 12 o forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti;
- c) non trasmettono la descrizione richiesta a norma dell'articolo 13 o forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti;
- d) non trasmettono informazioni o chiarimenti richiesti a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20 o forniscono informazioni o chiarimenti inesatti, incompleti o fuorvianti;
- e) non forniscono accesso alle banche dati e agli algoritmi a norma dell'articolo 19;
- f) non rettificano entro un termine stabilito dalla Commissione le informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti fornite da un rappresentante o da un membro del personale oppure non forniscono o rifiutano di fornire informazioni complete su fatti relativi all'oggetto e allo scopo di un accertamento a norma dell'articolo 21;
- g) rifiutano di sottoporsi ad accertamenti a norma dell'articolo 21;
- h) non rispettano i provvedimenti adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 24; o
- i) non rispettano le condizioni di accesso al fascicolo della Commissione a norma dell'articolo 30, paragrafo 4.

3. Nel determinare l'importo dell'ammenda, la Commissione tiene conto della gravità, della durata, della frequenza e, per quanto attiene alle ammende irrogate a norma del paragrafo 2, del ritardo causato ai procedimenti.
4. Se è irrogata un'ammenda a un'associazione di imprese tenendo conto del fatturato dei suoi membri realizzato a livello mondiale e l'associazione non è solvibile, quest'ultima è tenuta a richiedere ai propri membri contributi a concorrenza dell'importo dell'ammenda.

Se tali contributi non sono stati versati all'associazione di imprese entro un termine stabilito dalla Commissione, quest'ultima può esigere il pagamento dell'ammenda direttamente da ciascuna delle imprese i cui rappresentanti erano membri degli organi decisionali interessati dell'associazione.

Una volta richiesto il pagamento conformemente al secondo comma, la Commissione può esigere, se necessario per garantire il pagamento totale dell'ammenda, il pagamento del saldo da parte di ciascuno dei membri dell'associazione di imprese.

Tuttavia la Commissione non esige il pagamento a norma del secondo e del terzo comma dalle imprese che dimostrino che non hanno attuato la decisione dell'associazione di imprese che ha costituito un'infrazione e che o non erano al corrente della sua esistenza o si sono attivamente dissociate da essa anteriormente all'avvio dei procedimenti da parte della Commissione a norma dell'articolo 18.

La responsabilità finanziaria di ciascuna impresa in relazione al pagamento dell'ammenda non supera il 10 % del suo fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio finanziario precedente.

Articolo 27

Penalità di mora

1. La Commissione può, mediante decisione, irrogare alle imprese, compresi ove applicabile i gatekeeper, e alle associazioni di imprese penalità di mora il cui importo non superi il 5 % del fatturato medio giornaliero realizzato a livello mondiale durante l'esercizio finanziario precedente per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle:
 - a) a conformarsi a una decisione adottata a norma dell'articolo 16, paragrafo 1;
 - b) a trasmettere informazioni esatte e complete entro il termine imposto da una richiesta di informazioni formulata mediante decisione a norma dell'articolo 19;
 - c) a garantire l'accesso alle banche dati e agli algoritmi delle imprese e a fornire chiarimenti in merito secondo quanto richiesto da una decisione a norma dell'articolo 19;
 - d) a sottoporsi ad accertamenti disposti da una decisione adottata a norma dell'articolo 21;
 - e) a conformarsi a una decisione che dispone misure cautelari a norma dell'articolo 22, paragrafo 1;
 - f) a rispettare gli impegni resi giuridicamente vincolanti mediante decisione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1;
 - g) a conformarsi a una decisione adottata a norma dell'articolo 25, paragrafo 1.

2. Se le imprese o associazioni di imprese hanno adempiuto l'obbligo per la cui osservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare mediante decisione adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37 bis, paragrafo 2, l'ammontare definitivo di tale penalità di mora a un importo inferiore a quello che risulterebbe dalla decisione originaria.

Articolo 28

Prescrizione in materia di imposizione di sanzioni

1. I poteri conferiti alla Commissione in virtù degli articoli 26 e 27 sono soggetti a un termine di prescrizione quinquennale, ad eccezione dei casi di infrazione delle disposizioni relative alla richiesta di informazioni, a norma dell'articolo 19, al potere di procedere ad audizioni e raccogliere dichiarazioni, a norma dell'articolo 20, o allo svolgimento di accertamenti, a norma dell'articolo 21, per i quali il termine di prescrizione è di tre anni.
2. La prescrizione decorre dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione. Tuttavia, per quanto concerne le infrazioni continuate o ripetute, la prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata l'infrazione.
3. La prescrizione riguardante l'imposizione di ammende o di penalità di mora si interrompe con qualsiasi atto della Commissione ai fini di un'indagine di mercato o di procedimenti relativi all'infrazione. La prescrizione è interrotta a partire dal giorno in cui l'atto è notificato ad almeno un'impresa, o associazione di imprese, che abbia partecipato all'infrazione. Gli atti interruttivi della prescrizione comprendono in particolare:
 - a) richieste di informazioni formulate dalla Commissione;
 - b) autorizzazioni scritte a effettuare accertamenti rilasciate dalla Commissione ai suoi funzionari;
 - c) l'apertura di un procedimento da parte della Commissione a norma dell'articolo 18.
4. Per effetto dell'interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione. La prescrizione opera tuttavia al più tardi allo spirare del doppio del termine previsto, se la Commissione non ha irrogato un'ammenda o una penalità di mora entro tale termine. Detto termine è prolungato della durata della sospensione in conformità del paragrafo 5.

5. La prescrizione in materia di imposizione di ammende o di penalità di mora è sospesa fino a quando la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla Corte di giustizia.

Articolo 29

Prescrizione in materia di esecuzione delle sanzioni

1. Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate a norma degli articoli 26 e 27 si prescrive dopo cinque anni.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione è divenuta inoppugnabile.
3. La prescrizione in materia di esecuzione delle sanzioni è interrotta:
 - a) dalla notifica di una decisione che modifica l'ammontare iniziale dell'ammenda o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa ad ottenere una tale modifica;
 - b) da ogni atto compiuto dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda o della penalità di mora.
4. Per effetto dell'interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione.
5. La prescrizione in materia di esecuzione delle sanzioni è sospesa:
 - a) per tutto il periodo nel quale è consentito il pagamento;
 - b) per tutto il periodo nel quale l'esecuzione forzata è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia o di una decisione di una giurisdizione nazionale.

Articolo 30

Diritto di essere ascoltato e accesso al fascicolo

1. Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 7, dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafo 1, degli articoli 15, 16, 22, 23, 25 e 26 e dell'articolo 27, paragrafo 2, la Commissione dà al gatekeeper o all'impresa o all'associazione di imprese in questione l'opportunità di essere ascoltati in merito:

- a) alle constatazioni preliminari della Commissione, compresi gli addebiti sui quali quest'ultima si basa;
 - b) alle misure che la Commissione intende adottare in considerazione delle constatazioni preliminari di cui alla lettera a).
2. I gatekeeper, le imprese e le associazioni di imprese in questione possono presentare le loro osservazioni sulle constatazioni preliminari della Commissione entro un termine fissato dalla Commissione nelle sue conclusioni preliminari, che non può essere inferiore a 14 giorni.
 3. La Commissione basa le proprie decisioni esclusivamente sugli addebiti cui i gatekeeper, le imprese e le associazioni di imprese in questione sono stati posti in condizione di essere ascoltati.
 4. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa dei gatekeeper, delle imprese e delle associazioni di imprese in questione. Essi hanno diritto di accesso al fascicolo della Commissione, nel rispetto della procedura di divulgazione, fermo restando il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali. La Commissione ha il potere di adottare decisioni che stabiliscono tale procedura di divulgazione in caso di disaccordo tra le parti. Sono esclusi dal diritto di accesso al fascicolo della Commissione le informazioni riservate e i documenti interni della Commissione o delle autorità competenti degli Stati membri. Sono esclusi specificamente dal diritto di accesso gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri. Nessuna disposizione del presente paragrafo può impedire alla Commissione la divulgazione e l'utilizzo delle informazioni necessarie a dimostrare l'esistenza di un'infrazione.

Articolo 31

Segreto d'ufficio

1. Le informazioni raccolte a norma del presente regolamento sono utilizzate solo ai fini del presente regolamento.

- 1 bis. Le informazioni raccolte a norma dell'articolo 12 sono utilizzate solo ai fini del presente regolamento, del regolamento (CE) n. 139/2004 e delle norme nazionali sulle concentrazioni.
2. Fatti salvi lo scambio e l'uso delle informazioni fornite ai fini dell'uso a norma degli articoli 32 bis, 33 e 37 bis, la Commissione, le autorità degli Stati membri, i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di dette autorità, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi gli auditor e gli esperti nominati a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite o scambiate in applicazione del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio.

Articolo 32 bis

Cooperazione e coordinamento

1. La Commissione e gli Stati membri operano in stretta collaborazione e coordinano le loro azioni di esecuzione per garantire un'applicazione coerente, efficace e complementare degli strumenti giuridici disponibili applicati ai gatekeeper ai sensi del presente regolamento.
2. Le autorità nazionali non adottano decisioni che siano in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento.
3. La Commissione e le autorità degli Stati membri competenti responsabili dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, collaborano e si scambiano informazioni sulle rispettive azioni di esecuzione attraverso la rete europea della concorrenza (ECN). Esse hanno il potere di comunicarsi reciprocamente qualsiasi elemento di fatto o di diritto, comprese le informazioni riservate. Qualora l'autorità competente non sia membro dell'ECN, la Commissione adotta le disposizioni necessarie per la cooperazione e lo scambio di informazioni sui casi riguardanti l'applicazione del presente regolamento e l'applicazione delle norme nei casi di cui all'articolo 1, paragrafo 6, da parte di tali autorità. La Commissione può stabilire tali disposizioni nell'atto di esecuzione a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera g bis).

4. Le informazioni scambiate ai sensi del paragrafo 3 sono scambiate e utilizzate unicamente ai fini del coordinamento dell'applicazione del presente regolamento e delle norme di cui al medesimo paragrafo.
5. La Commissione può chiedere alle autorità competenti degli Stati membri di sostenere le sue indagini di mercato a norma del presente regolamento.
6. Se dotata della competenza e dei poteri investigativi previsti a tal fine dal diritto nazionale, un'autorità competente di uno Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, può, di sua iniziativa, svolgere nel suo territorio un'indagine su un caso di possibile non conformità agli articoli 5 e 6 del presente regolamento. Prima di adottare la prima misura formale di indagine, tale autorità ne informa la Commissione per iscritto. L'apertura, da parte della Commissione, di un procedimento a norma dell'articolo 18 dispensa le autorità competenti degli Stati membri responsabili dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, dalla possibilità di condurre tale indagine o di concluderla qualora essa sia già in corso. L'autorità riferisce alla Commissione in merito ai risultati della sua indagine al fine di sostenere la Commissione nel suo ruolo di unica autorità preposta all'applicazione del presente regolamento.
7. La Commissione può consultare altre autorità di regolamentazione degli Stati membri e, se del caso, i pertinenti organismi dell'Unione per raccogliere informazioni utili all'esecuzione dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento.
8. Se un'autorità nazionale intende avviare un'indagine sui gatekeeper sulla base della legislazione nazionale in applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, essa informa la Commissione per iscritto della prima misura formale di indagine, prima dell'avvio di tale misura o immediatamente dopo di esso. Tali informazioni possono essere fornite anche alle autorità nazionali della concorrenza competenti degli altri Stati membri.

Articolo 32 ter

Cooperazione con le giurisdizioni nazionali

1. Nei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, le giurisdizioni nazionali possono chiedere alla Commissione di trasmettere loro le informazioni in suo possesso o il suo parere su questioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento.
2. Gli Stati membri inoltrano alla Commissione copia di tutte le sentenze scritte emesse dalle giurisdizioni nazionali sull'applicazione del presente regolamento. Tale copia è trasmessa senza indugio dopo che il testo integrale della sentenza scritta è stato notificato alle parti.
3. Ove necessario ai fini dell'applicazione coerente del presente regolamento, la Commissione può, agendo di propria iniziativa, presentare osservazioni scritte alle giurisdizioni nazionali. Previa autorizzazione della giurisdizione in questione, la Commissione può inoltre formulare osservazioni orali.
4. Ai soli fini della preparazione delle sue osservazioni, la Commissione può chiedere alla giurisdizione nazionale in questione di trasmetterle o di fare in modo che le vengano trasmessi i documenti necessari alla valutazione del caso.
5. Le giurisdizioni nazionali non formulano decisioni che siano in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento. Esse devono inoltre evitare decisioni in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati a norma del presente regolamento. A tal fine la giurisdizione nazionale può valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da essa avviati. Ciò lascia impregiudicata la capacità delle giurisdizioni nazionali di chiedere una pronuncia pregiudiziale a norma dell'articolo 267 TFUE.

Articolo 33

Richiesta di un'indagine di mercato

1. Quando tre o più Stati membri chiedono alla Commissione di avviare un'indagine a norma dell'articolo 15 perché ritengono che vi siano motivi ragionevoli per sospettare che un'impresa debba essere designata come gatekeeper, la Commissione valuta entro quattro mesi se sussistono motivi ragionevoli per avviare un'indagine di questo tipo e il risultato di tale valutazione è pubblicato.
- 1 bis. Quando uno Stato membro chiede alla Commissione di avviare un'indagine a norma dell'articolo 16 perché ritiene che vi siano motivi ragionevoli per sospettare che un gatekeeper abbia sistematicamente violato gli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 e abbia ulteriormente rafforzato o ampliato la sua posizione di gatekeeper in relazione alle caratteristiche di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione valuta entro quattro mesi se sussistono motivi ragionevoli per avviare un'indagine di questo tipo e il risultato di tale valutazione è pubblicato.
- 1 ter. Quando tre o più Stati membri chiedono alla Commissione di avviare un'indagine a norma dell'articolo 17 perché ritengono che vi siano motivi ragionevoli per sospettare che uno o più servizi del settore digitale debbano essere aggiunti all'elenco dei servizi di piattaforma di base a norma dell'articolo 2, punto 2), o che vi siano motivi ragionevoli per sospettare che uno o più tipi di pratiche non siano affrontati in maniera efficace dal presente regolamento e possano limitare la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o essere sleali, la Commissione valuta entro quattro mesi se sussistono motivi ragionevoli per avviare un'indagine di questo tipo e il risultato di tale valutazione è pubblicato.

2. Gli Stati membri presentano prove a sostegno della loro richiesta a norma dei paragrafi 1, 1 bis e 1 ter. Per le richieste a norma del paragrafo 1 ter, tali prove possono includere informazioni sulle offerte di prodotti, servizi, software o funzionalità di recente introduzione che sollevano preoccupazioni di contendibilità o equità, indipendentemente dal fatto che esse siano applicate nel contesto di servizi di piattaforma esistenti o meno.

Capo VI

Disposizioni generali

Articolo 34

Pubblicazione delle decisioni

1. La Commissione pubblica le decisioni adottate a norma degli articoli 3 e 4, dell'articolo 7, paragrafo 2, degli articoli 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 22, dell'articolo 23, paragrafo 1, e degli articoli 25, 26 e 27. La pubblicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate.
2. La pubblicazione tiene conto del legittimo interesse dei gatekeeper o dei terzi alla protezione delle loro informazioni riservate.

Articolo 35

Controllo della Corte di giustizia

Conformemente all'articolo 261 TFUE, la Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga un'ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora inflitta.

Articolo 36

Disposizioni di esecuzione

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione per quanto riguarda:
 - a) la forma, il contenuto e altri dettagli delle notifiche e delle osservazioni trasmesse a norma dell'articolo 3;

- b) la forma, il contenuto e altri dettagli delle misure tecniche che i gatekeeper devono attuare per garantire la conformità all'articolo 6, paragrafo 1;
- b bis) la forma, il contenuto e altri dettagli della richiesta motivata a norma dell'articolo 7, paragrafo 7;
- b ter) la forma, il contenuto e altri dettagli delle richieste motivate a norma degli articoli 8 e 9;
- b quater) la forma, il contenuto e altri dettagli delle relazioni regolamentari trasmesse a norma dell'articolo 9 bis;
- c) la forma, il contenuto e altri dettagli delle notifiche e delle osservazioni trasmesse a norma degli articoli 12 e 13;
- d) le modalità pratiche della proroga dei termini di cui all'articolo 16;
- e) le modalità pratiche dei procedimenti riguardanti le indagini a norma degli articoli 15, 16 e 17 e dei procedimenti a norma degli articoli 22, 23 e 25;
- f) le modalità pratiche per l'esercizio del diritto di essere ascoltato sancito dall'articolo 30;
- g) le modalità pratiche per la procedura di divulgazione negoziata delle informazioni di cui all'articolo 30;
- g bis) le modalità pratiche per la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri di cui all'articolo 32 bis.

2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37 bis, paragrafo 2. L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, lettera g bis), è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 37 bis, paragrafo 2 bis. Prima dell'adozione di qualsivoglia misura a norma del paragrafo 1, la Commissione ne pubblica un progetto e invita tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni entro un termine da essa stabilito, che non può essere inferiore ad un mese.

Articolo 37

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 5 e 5 bis, e all'articolo 10, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal GG/MM/AAAA. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo quinquennale. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 5 e 5 bis, e all'articolo 10, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 5 e 5 bis, e dell'articolo 10, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 37 bis

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato ("comitato consultivo per i mercati digitali"). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

- 2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. La Commissione comunica il parere del comitato al destinatario di una decisione individuale unitamente a detta decisione. Essa rende pubblico il parere unitamente alla decisione individuale, nel rispetto dell'interesse legittimo alla tutela del segreto d'ufficio.

Articolo 37 ter

Orientamenti

La Commissione può adottare orientamenti su qualsiasi aspetto del presente regolamento al fine di agevolarne l'effettiva attuazione e applicazione.

Articolo 38

Riesame

1. Entro il GG/MM/AAAA, e successivamente ogni tre anni, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.
2. Scopo delle valutazioni è stabilire se è necessario modificare, aggiungere o eliminare norme, anche relative all'elenco di servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2), agli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 e alla loro applicazione, per garantire che i mercati digitali in tutta l'Unione siano equi e contendibili. Alla luce delle valutazioni, la Commissione adotta le misure opportune, che possono includere proposte legislative.
3. Le autorità competenti degli Stati membri forniscono tutte le informazioni pertinenti in loro possesso che la Commissione può chiedere per elaborare la relazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 39

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Il presente regolamento si applica sei mesi dopo la sua entrata in vigore.

In via eccezionale, l'articolo 3, paragrafi 5 e 5 bis, e gli articoli 36, 37 e 37 bis, si applicano a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

3. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

a. Aspetti generali

1. Il presente allegato ha lo scopo di precisare la metodologia volta a individuare e calcolare gli "utenti finali attivi" e gli "utenti commerciali attivi" per ciascun servizio di piattaforma di base definito all'articolo 2, punto 2). Esso fornisce un riferimento che consente a un'impresa di valutare se i suoi servizi di piattaforma di base raggiungono le soglie quantitative di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e quindi soddisfano presumibilmente il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), Sarà quindi altrettanto pertinente ai fini di un'eventuale valutazione più ampia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6. Spetta all'impresa ottenere la migliore approssimazione possibile, in linea con i principi comuni e la metodologia specifica di cui al presente allegato. Nulla nel presente allegato impedisce alla Commissione di richiedere all'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base di comunicare le informazioni necessarie per individuare e calcolare gli "utenti finali attivi" e gli "utenti commerciali attivi". In tal caso, la Commissione è vincolata alle tempistiche stabilite nelle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Nessun elemento del presente allegato dovrebbe costituire una base giuridica per il tracciamento degli utenti. La metodologia di cui al presente allegato lascia inoltre impregiudicati gli obblighi previsti dal regolamento, fra cui segnatamente quelli sanciti dall'articolo 3, paragrafi 3 e 6, e dall'articolo 11, paragrafo 1. In particolare, l'obbligo di conformità all'articolo 11, paragrafo 1, comporta anche l'individuazione e il calcolo degli utenti finali attivi e degli utenti commerciali attivi sulla base di una misurazione precisa o della migliore approssimazione disponibile – in linea con le effettive capacità di individuazione e calcolo possedute dall'impresa che fornisce i servizi di piattaforma di base al momento pertinente. Tali misurazioni o la migliore approssimazione disponibile devono essere coerenti con le misurazioni comunicate a norma dell'articolo 13 e includerle.
2. L'articolo 2, punti 16) e 17), stabilisce le definizioni di "utente finale" e "utente commerciale", che sono comuni a tutti i servizi di piattaforma.

3. Al fine di individuare e calcolare il numero di "utenti finali attivi" e "utenti commerciali attivi", il presente allegato fa riferimento al concetto di "**utenti unici**". Il concetto di "utenti unici" comprende gli "utenti finali attivi" e gli "utenti commerciali attivi" per un determinato servizio di piattaforma di base, contati una sola volta nel corso di un determinato periodo di tempo (vale a dire un mese nel caso degli "utenti finali attivi" e un anno nel caso degli "utenti commerciali attivi"), indipendentemente dal numero di volte in cui essi hanno interagito con il servizio di piattaforma di base in quel periodo. Ciò non pregiudica il fatto che la stessa persona fisica o giuridica possa costituire contemporaneamente un utente finale attivo o un utente commerciale attivo per servizi di piattaforma di base differenti.

b. Utenti finali attivi

4. Numero di "**utenti unici**" per quanto riguarda gli "**utenti finali attivi**": gli utenti unici sono individuati in base alla misurazione più accurata comunicata dall'impresa che fornisce uno dei servizi di piattaforma di base, in particolare:
 - a. Si ritiene che la raccolta di dati sull'uso dei servizi di piattaforma di base da ambienti in cui è stato effettuato l'accesso con registrazione o autenticazione presenterebbe prima facie il minor rischio di duplicazione, ad esempio in relazione al comportamento degli utenti su piattaforme o dispositivi diversi. Pertanto, ove tali dati esistano, l'impresa presenta dati aggregati anonimizzati sul numero di utenti unici per ciascun servizio di piattaforma di base, ricavati dagli ambienti in cui è stato effettuato l'accesso con registrazione o autenticazione.
 - b. Nel caso di servizi di piattaforma di base a cui accedono (anche) utenti finali al di fuori degli ambienti in cui si effettua l'accesso con registrazione o autenticazione, l'impresa trasmette inoltre dati aggregati anonimizzati sul numero di utenti finali unici del relativo servizio di piattaforma di base sulla base di una misurazione alternativa che registra anche gli utenti finali al di fuori degli ambienti in cui si effettua l'accesso con registrazione o autenticazione, quali indirizzi IP, marcatori temporanei (cookies) o identificativi di altro tipo come i tag di identificazione a radiofrequenza, a condizione che tali indirizzi o identificativi siano (oggettivamente) necessari per la fornitura dei servizi della piattaforma di base.

5. L'articolo 3, paragrafo 2, prevede inoltre che il numero degli "utenti finali attivi su base mensile" sia basato sul numero medio di utenti finali attivi su base mensile nel corso della maggior parte dell'ultimo esercizio finanziario. La nozione di "maggior parte dell'ultimo esercizio finanziario" intende permettere all'impresa che fornisce uno o più servizi di piattaforma di base di non tenere in considerazione i valori anomali in un determinato anno. Per valori anomali si intendono sostanzialmente cifre che non rientrano nei valori normali, come un picco di vendite verificatosi nel corso di un solo mese in un dato anno.

c. Utenti commerciali attivi

6. Numero di "**utenti unici**" per quanto riguarda gli "**utenti commerciali**": gli "utenti unici" devono essere determinati, se del caso, a livello di account, ove ciascun account commerciale distinto associato all'uso di un servizio di piattaforma di base fornito dall'impresa costituisce un utente commerciale unico del relativo servizio di piattaforma di base. Se la nozione di "account aziendale" non si applica a un determinato servizio di piattaforma di base, la relativa impresa che fornisce servizi di piattaforma di base determina il numero di utenti commerciali unici facendo riferimento all'impresa in questione.

d. Comunicazione di informazioni

7. L'impresa che comunica informazioni relative al numero di utenti finali attivi e di utenti commerciali attivi per ciascun servizio di piattaforma di base ha la responsabilità di garantire la completezza e l'accuratezza di tali informazioni. A tal proposito:
 - a. Nelle informazioni fornite alla Commissione, è responsabilità dell'impresa comunicare per un proprio servizio di piattaforma di base dati che non sottostimino o sovrastimino il numero di utenti finali attivi e di utenti commerciali attivi (ad esempio qualora gli utenti accedano ai servizi di piattaforma di base su piattaforme o dispositivi diversi).

- b. L'impresa ha la responsabilità di fornire spiegazioni esatte e concise sulla metodologia utilizzata per ottenere le informazioni fornite alla Commissione ed è responsabile di eventuali rischi di sottostima o sovrastima del numero degli utenti finali attivi e degli utenti commerciali attivi per un suo servizio di piattaforma di base nonché delle soluzioni adottate per far fronte a tali rischi.
 - c. Quando la Commissione nutre preoccupazioni sull'accuratezza dei dati forniti dall'impresa che fornisce uno o più servizi di piattaforma di base, l'impresa fornisce alla Commissione dati basati su una misurazione alternativa.
8. Ai fini del calcolo del numero di "utenti finali attivi" e "utenti commerciali attivi":
- a. L'impresa che fornisce uno o più servizi di piattaforma di base non individua come distinti i servizi di piattaforma di base che appartengono alla stessa categoria di servizi di piattaforma di base ai sensi dell'articolo 2, punto 2), basandosi principalmente sul fatto che essi sono forniti utilizzando nomi di dominio diversi – siano essi domini di primo livello geografici (ccTLD) o domini di primo livello generici (gTLD) – o eventuali attributi geografici.
 - b. L'impresa che fornisce uno o più servizi di piattaforma di base considera servizi di piattaforma di base distinti i servizi di piattaforma di base che, nonostante appartengano alla stessa categoria di servizi di piattaforma di base ai sensi dell'articolo 2, punto 2), sono utilizzati per scopi diversi dai loro utenti finali o dai loro utenti commerciali o da entrambi, anche se i loro utenti finali e i loro utenti commerciali possono essere gli stessi.
 - c. L'impresa che fornisce uno o più servizi di piattaforma di base considera servizi di piattaforma di base distinti i servizi che l'impresa in questione offre in modo integrato ma che:
 - i) non appartengono alla stessa categoria di servizi di piattaforma di base ai sensi dell'articolo 2, punto 2), o

ii) nonostante appartengano alla stessa categoria di servizi di piattaforma di base ai sensi dell'articolo 2, punto 2), sono utilizzati per scopi diversi dai loro utenti finali o dai loro utenti commerciali o da entrambi, anche se i loro utenti finali e i loro utenti commerciali possono essere gli stessi.

e. Definizioni specifiche

1. **Definizioni specifiche per servizio di piattaforma di base:** L'elenco in appresso contiene definizioni specifiche di "utenti finali attivi" e "utenti commerciali attivi" per ciascun servizio di piattaforma di base.

| Servizio di piattaforma di base | Utenti finali attivi | Utenti commerciali attivi |
|--|---|---|
| Servizi di intermediazione online | Numero di utenti finali unici che hanno interagito con il servizio di intermediazione online almeno una volta nel corso del mese, ad esempio effettuando attivamente un accesso, una visita, una ricerca, cliccandovi o scorrendo un'interfaccia o che hanno concluso una transazione attraverso il servizio di intermediazione online almeno una volta nel corso del mese. | Numero di utenti commerciali unici che hanno avuto almeno un elemento figurante sull'elenco nel servizio di intermediazione online durante tutto l'anno o hanno concluso una transazione resa possibile dal servizio di intermediazione online nel corso dell'anno. |

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Motori di ricerca online | Numero di utenti finali unici che hanno interagito con il motore di ricerca online almeno una volta nel corso del mese, ad esempio effettuando una ricerca. | Numero di utenti commerciali unici con siti web aziendali (ossia siti web utilizzati a fini commerciali o professionali) indicizzati dal motore di ricerca online o parte dell'indice del motore di ricerca online nel corso dell'anno. |
|--------------------------|---|---|

| | | |
|--|--|---|
| <p>Servizi di social network online</p> | <p>Numero di utenti finali unici che hanno interagito con il servizio di social network online almeno una volta nel corso del mese, ad esempio effettuando attivamente un accesso, aprendo una pagina, scorrendola, cliccando, cliccando mi piace, effettuando una ricerca, postando o commentando.</p> | <p>Numero di utenti commerciali unici che sono iscritti in un elenco commerciale o dispongono di un account commerciale nel servizio di social network online e che hanno in qualche modo interagito con il servizio almeno una volta nel corso dell'anno, ad esempio effettuando attivamente un accesso, aprendo una pagina, scorrendola, cliccando, cliccando mi piace, effettuando una ricerca, postando, commentando o utilizzando i suoi strumenti per le imprese.</p> |
| <p>Servizi di piattaforma per la condivisione di video</p> | <p>Numero di utenti finali unici che hanno interagito con il servizio di piattaforma per la condivisione di video almeno una volta nel corso del mese, ad esempio avviando la riproduzione di un segmento di contenuti audiovisivi, effettuando una ricerca o caricando un contenuto audiovisivo, compresi in particolare i video generati dagli utenti.</p> | <p>Numero di utenti commerciali unici che hanno fornito almeno un contenuto audiovisivo caricato o riprodotto sul servizio di piattaforma per la condivisione di video nel corso dell'anno.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| <p>Servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero</p> | <p>Numero di utenti finali unici che hanno in qualsiasi modo avviato una comunicazione o vi hanno partecipato attraverso il servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero, almeno una volta nel corso del mese.</p> | <p>Numero di utenti commerciali unici che, almeno una volta nel corso dell'anno, hanno utilizzato un account commerciale o hanno in qualsiasi modo avviato una comunicazione o vi hanno partecipato attraverso il servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero al fine di comunicare direttamente con un utente finale.</p> |
|--|--|---|

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Sistemi operativi | Numero di utenti finali unici che hanno utilizzato un dispositivo dotato del sistema operativo, che è stato attivato, aggiornato o utilizzato almeno una volta nel corso del mese. | Numero di sviluppatori unici che, nel corso dell'anno, hanno pubblicato, aggiornato o offerto almeno un'applicazione o un programma software che utilizza il linguaggio di programmazione o qualsiasi strumento di sviluppo software del sistema operativo o funzionante in qualsiasi modo sul sistema operativo. |
| Servizi di cloud computing | Numero di utenti finali unici che hanno interagito con servizi di cloud computing del pertinente fornitore di servizi di cloud computing almeno una volta nel corso del mese, in cambio di qualsiasi tipo di remunerazione, indipendentemente dal fatto che tale remunerazione abbia luogo nello stesso mese. | Numero di utenti commerciali unici che hanno fornito servizi di cloud computing ospitati nell'infrastruttura cloud del pertinente fornitore di servizi di cloud computing nel corso dell'anno. |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| <p>Servizi pubblicitari</p> | <p><u>Vendite proprietarie di spazi pubblicitari</u></p> <p>Numero di utenti finali unici che sono stati esposti a un'impressione pubblicitaria almeno una volta nel mese.</p> <p><u>Intermediazione pubblicitaria (compresi reti pubblicitarie, scambi pubblicitari e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria)</u></p> <p>Numero di utenti finali unici che sono stati esposti a un'impressione pubblicitaria che ha attivato il servizio di intermediazione pubblicitaria, almeno una volta nel corso del mese.</p> | <p><u>Vendite proprietarie di spazi pubblicitari</u></p> <p>Numero di inserzionisti unici che hanno visualizzato almeno un'impressione pubblicitaria nel corso dell'anno.</p> <p><u>Intermediazione pubblicitaria (compresi reti pubblicitarie, scambi pubblicitari e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria)</u></p> <p>Numero di utenti commerciali unici (compresi inserzionisti, editori o altri intermediari) che hanno interagito tramite il servizio di intermediazione pubblicitaria o hanno fatto ricorso ai relativi servizi nel corso dell'anno.</p> |
|-----------------------------|---|--|